

## *Infrastrutture idrauliche nella provincia d'Asia: provvedimenti romani e amministrazione indiretta*

### I. Premessa

Con un'affermazione enfatica, ma non priva di realismo, riecheggiante ancora, dopo un millennio, nell'*incipit* del *Liber Dignitatum* di Pietro Diacono<sup>1</sup>, Sesto Giulio Frontino (*aq.* 119) riconosce nella costruzione e nella manutenzione degli acquedotti un *magnitudinis Romani imperii... praecipuum indicium*. Le infrastrutture idrauliche – elogiate come maestose e necessarie nel rapporto frontiniano a Nerva<sup>2</sup> – costituiscono, infatti, un imponente portato dell'espansione territoriale romana e del radicarsi della romanizzazione<sup>3</sup>, ben al di là della penisola italica, tuttora mirabile per la qualità ingegneristica e la capillarità geografica che lo connotano<sup>4</sup>.

Negli ultimi decenni le ricerche su tecniche e modalità dell'approvvigiona-

\* Il presente contributo è destinato agli Atti del Convegno *Del buon uso della terra e dell'acqua. La gestione del territorio in età antica tra aspetti giuridici e assetti fondiari: fonti gromatiche, epigrafiche, archeologiche*, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova il 17-18 ottobre 2024, nell'ambito del Progetto PRIN Alma Project 2020, il cui Responsabile dell'unità genovese, prof. Marco P. Pavese, ringrazio per l'invito a intervenire.

<sup>1</sup> Cfr. H. Bloch, *Der Autor der 'Graphia aureae urbis Romae'*, in *DA.* 40, 1984, 130. A Pietro Diacono si deve la trascrizione, nel *Codex Casinensis* 361, del trattato frontiniano *De aquaeductu urbis Romae*, sulla cui tradizione manoscritta si veda l'introduzione di B.H. Rodgers a Frontinus, *'De aquaeductu urbis Romae'*, Cambridge 2004, 30-51 e P. Pace, *Gli acquedotti di Roma e il 'De aquaeductu' di Frontino*, Roma 2010<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Sulla lettura ideologica frontiniana (cfr. *aq.* 16) circa l'importanza degli acquedotti come importanti espressioni di *usus, salubritas* e *securitas*, in contrapposizione alla vana monumentalità architettonica egizia e greca, cfr. L. De Rosa, *Il ruolo degli acquedotti nella politica*, in A. Storchi Marino, G. Merola (a c. di), *Interventi imperiali in campo economico e sociale: da Augusto al Tardoantico*, Bari 2009, 79-80; H. Schneider, *Infrastruktur und politische Legitimation im frühen Principat*, in A. Kolb (a c. di), *Infrastruktur und Herrschaftsorganisation im 'Imperium Romanum'. Herrschaftsstrukturen und Herrschafspraxis III. Akten der Tagung in Zürich 19.-20.10.2012*, Berlin 2014, 35-38.

<sup>3</sup> Per la discussione dottrinale sul concetto di romanizzazione, fra i molti, cfr. G. Alföldy, *Die Romanisation - Grundbegriff oder Fehlgriff? Überlegungen zum gegenwärtigen Stand der Erforschung von Integrationsprozessen im römischen Weltreich*, in Z. Visy (a c. di), *Limes XIX. Proceedings of the XIX<sup>th</sup> Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003*, Pécs 2005, 26, 42-44. S. Janniard, G. Traina (a c. di), *Sur le concept de 'Romanisation'. Paradigmes historiographiques et perspectives de recherche*, in *MEFRA.* 1181, 2006, 71-166; E. Muñiz Grijalvo, R. Moreno Soldevila, *Understanding Integration in the Roman World*, Leiden-Boston 2023.

<sup>4</sup> Cfr. C. Ando, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles 2000, 67.

mento idrico nel primo Principato hanno incontrato un crescente interesse degli antichisti. Sono stati studiati i profili architettonici e strutturali<sup>5</sup>, ma anche quelli gestionali<sup>6</sup>, sociali<sup>7</sup>, politici<sup>8</sup> e disciplinari del fenomeno<sup>9</sup>, secondo prospettive archeologiche, epigrafiche, topografiche, ingegneristiche e giuridiche, da comporsi in una sempre auspicabile unitarietà della *Alttertumswissenschaft*<sup>10</sup>. Inoltre si è contestualmente e progressivamente ampliata la latitudine degli studi, anche in questo ambito, verso le aree provinciali, anzitutto quelle ellenofone<sup>11</sup>. Per la

<sup>5</sup> Fra i molti, cfr. I. Riera (a c. di), *'Utilitas necessaria'. Sistemi idraulici nell'Italia romana*, Milano 1994; D. Kek, *Der römische Aquädukt als Bautypus und Repräsentationsarchitektur*, Münster 1996; Ö. Wikander (a c. di), *Handbook of Ancient Water Technology*, Leiden-Boston-Köln 2000; C. Bruun, *Il funzionamento degli acquedotti romani*, in E. Lo Cascio (a c. di), *Roma imperiale una metropoli antica*, Roma 2001, 137-172; G. De Kleijn, *The Water Supply of Ancient Rome. City Area, Water and Population*, Amsterdam 2001; A.T. Hodge, *Roman Aqueduct and Water Supply*, London 2002<sup>2</sup>; Pace, *Gli acquedotti* cit. Per la bibliografia precedente cfr. P. Leveau, *Research on Roman Aqueducts in the Past Ten Years*, in A.T. Hodge (a c. di), *Future Currents in Aqueduct Studies*, Leeds 1991, 149-162.

<sup>6</sup> Cfr. C. Bruun, *The Water Supply of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administration*, Helsinki 1991; R.J.A. Wilson, «*Tot aquarum tam multis necessariis molibus...*»: *Recent Studies on Aqueducts and Water Supply*, in *JRA*. 9, 1996, 1-29; P. Leveau, *Aqueduct Building: Financing and Costs*, in A.T. Hodge (a c. di), *Frontinus' Legacy. Essays on Frontinus 'De aquis Urbis Romae'*, Ann Arbor 2001, 84-108; A.D. Bianco, *'Aqua ducta, Aqua distributa'. La gestione delle risorse idriche in età romana*, Torino 2007; E. Hermon (a c. di), *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'Empire Romain. Actes du colloque international, Université Laval, octobre 2006*, Roma 2008; G. Cuscito (a c. di), *'Cura aquarum'. Adduzione e distribuzione dell'acqua nell'antichità. Atti della XLVIII Settimana di Studi aquileiesi, Aquileia (10-12 maggio 2017)*, Trieste 2018.

<sup>7</sup> Cfr. C. Bruun, *Acquedotti e condizioni sociali di Roma imperiale: immagini e realtà*, in C. Virlouvè (a c. di), *La Rome impériale. Démographie et logistique*, Rome 1997, 121-155.

<sup>8</sup> Cfr. De Rosa, *Il ruolo* cit. 79-95.

<sup>9</sup> Cfr. W. Eck, *Die Wasserversorgung im römischen Reich: Sozio-politische Bedingungen, Recht und Administration*, in G. Garbrecht (a c. di), *Die Wasserversorgung antiker Städte*, II, Mainz am Rhein 1987, 49-101; J. Plescia, *The Roman Law on Waters*, in *Index* 21, 1993, 433-451; K. Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin 1998; L. Maganzani, *L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica*, in M.V. Antico Gallin (a c. di), *Acque per l' 'utilitas', per la 'salubritas', per l' 'amoenitas'*, Milano 2004, 185-210; C. Bruun, *Water Legislation in the Ancient World. The Roman World*, in Wikander (a c. di), *Handbook* cit. 575-604; C. Bannon, *Fresh Water in Roman Law: Rights and Policy*, in *JRS*. 107, 2017, 60-89. M. Fiorentini, *Struttura ed esercizio della servitù d'acqua nell'esperienza giuridica romana*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, 8. *Contributi romanistici*, Trieste 2003, 51-197; C. Bruun, *Roman Emperors and Legislation on Public Water Use in the Roman Empire: Clarifications and Problems*, in *Water History* 4, 2012, 11-33; M. Fiorentini, *La gestione degli acquedotti nel mondo romano fra attività amministrative e prassi private*, in Cuscito (a c. di), *Cura aquarum* cit. 19-40.

<sup>10</sup> Basti il riferimento alla serie *Geschichte der Wasserversorgung* curata dalla Frontinus-Gesellschaft e alla rivista *Water History*, diretta da E.F. Arnold e M. Schmid.

<sup>11</sup> Cfr. J.J. Coulton, *Roman Aqueducts in Asia Minor*, in S. Macready, F. Thompson, (a c. di),

copiosità dei ritrovamenti archeologici, in particolare la provincia d'Asia rappresenta un fecondo campo di ricerca in merito alle diverse tappe della *water supply chain* (captazione, adduzione, distribuzione, erogazione e conservazione dell'acqua), ma anche in merito ai profili giuridici e, in specie, giuspubblicistici emergenti dalle fonti altoimperiali in materia.

Invero, se già gli acquedotti pergameni rivelano la qualità dell'ingegneria idraulica sviluppatasi nel regno attalide<sup>12</sup>, è a partire dal principato augusteo che le infrastrutture idrauliche si diffondono nel Mediterraneo orientale, grazie alla diminuzione delle tensioni belliche, che le rendevano particolarmente vulnerabili agli attacchi militari<sup>13</sup>. D'altronde, la *Pax Romana* favorisce il rinnovamento urbanistico delle πόλεις microasiatiche che, pur mantenendo elementi architettonici e amministrativi di tipo ellenistico, assumono altresì stilemi dell'*urbanitas* romana<sup>14</sup>. A ciò l'edificazione delle grandi opere idrauliche – acquedotti,

*Roman Architecture in the Greek World*, London 1987, 72-84; G. Wiplinger (a c. di), 'Cura aquarum' in Ephesos. *Proceedings of the Twelfth International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region (Ephesus/Selçuk, Turkey, October 2-10, 2004)*, I-II, Leuven 2006; W. Eck, *Roms Wassermanagement im Osten. Staatliche Steuerung des öffentlichen Lebens in den römischen Provinzen?*, in C. Ohlig (a c. di), *Von der cura aquarum bis zur EU-Wasserrahmenrichtlinie – Fünf Jahre DWbG*, Siegburg 2007, 47-58; L. Campagna, *ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑ (AE 2004, 1409): considerazioni sull'evergetismo dell'acqua nelle province dell'Asia Minore*, in *MedAnt.* 15, 2011, 203-224; L. Campagna, G. Scardozzi, *Archeologia delle acque a Hierapolis di Frigia: tematiche principali e metodologie integrate di ricerca*, in H. Bru, G. Labarre (a c. di), *L'Anatolie des peuples, des cités et des cultures (II<sup>e</sup> millénaire av. J.-C. – V<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.)*. *Colloque international de Besançon - 26-27 novembre 2010*, 2. *Approches locales et régionales*, Besançon 2013, 197-220; R.A. Commito, F. Rojas, *The Aqeducts of Aphrodisias*, in C. Ratté, P. D. De Staebler (a c. di), *Aphrodisias V. The Aphrodisias Regional Survey*, Mainz 2012, 239-307; J. Richard, *Water for the City, Fountains for the People. Monumental Fountains in the Roman East. An Archaeological Study of Water Management*, Turnhout 2013; G. Wiplinger, 'De aquaeductu urbis Ephesi'. *Water for Roman Ephesus*, Leiden 2019; S. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen im kaiserzeitlichen Kleinasien. Ein Innovationsprozess und sein urbanistischer und soziokultureller Kontext*, Wiesbaden 2021. Contributi più puntuali saranno indicati in sede di analisi delle fonti.

<sup>12</sup> Cfr. G. Garbrecht, *Die Wasserversorgung des antiken Pergamon und die hellenistische Druckleitung*, in Garbrecht (a c. di), *Die Wasserversorgung* cit. 11-48; M. Lewis, *The Hellenistic Period*, in Wikander (a c. di), *Handbook* cit. 631-648.

<sup>13</sup> Cfr. S. Kerschbaum, *Romanization and Beyond: Aqueducts and Their Multilayered Impact on Political and Urban Landscapes in Roman Asia Minor*, in M. Horster, N. Hächler (a c. di), *The Impact of the Roman Empire on Landscapes. Proceedings of the Fourteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Mainz, June 12-15, 2019)*, Leiden-Boston 2022, 157.

<sup>14</sup> Cfr. A. Scheithauer, *Verfeinerte Lebensweise und gesteigertes Lebensgefühl im augusteischen Rom 'Urbanitas' mit den Augen Ovids gesehen*, Frankfurt a M. 2007; A.W. Busch, J. Griesbach, J. Lipps (a c. di), 'Urbanitas' – urbane Qualitäten: *Die antike Stadt als kulturelle Selbstverwirklichung*, Heidelberg 2017. Per il rapporto fra il *cultural code* dell'*urbanitas* e la costruzione degli acquedotti, cfr. Kerschbaum, *Romanization* cit. 168-169.

pozzi, terme, fontane – contribuisce grandemente, in una dinamica di tendenziale romanizzazione, che resta sempre non soppressiva, ma inclusiva di peculiarità locali<sup>15</sup>, che manifestano caratteri di permanenza e resilienza chiaramente attestati dalle fonti archeologiche<sup>16</sup>.

Tale contrappunto fra egemonia e autonomia si rileva altresì – *rectius*: primariamente – in alcuni decisivi aspetti giuridici. Il rapporto tra l'amministrazione centrale romana in età altoimperiale e le strutture di autogoverno cittadine e regionali, in specie nelle province ellenofone, ha rappresentato un campo di ricerca frequentemente arato dalla scienza giusantichistica degli ultimi anni, con riconoscibili sviluppi verso l'assunzione di posizioni capaci di ottenere ampia condivisione. È stata superata una consolidata dottrina<sup>17</sup> teorizzante, già per gli inizi del Principato, la sostanziale scomparsa delle autonomie civiche – compresi gli organi di autogoverno: assemblee, consigli e tribunali – e la generale abolizione dei diritti locali. Opinione diffusa oggi<sup>18</sup> è che non si sia verificata

<sup>15</sup> B.D. Shaw, *The Noblest Monuments and the Smallest Things: Wells, Walls and Aqueducts in the Making of Roman Africa*, in Hodge (a c. di), *Future Currents* cit. 83, scrive: «Monumental aqueducts were both symbols and devices useful for promoting a certain Roman style of life in urban centres, whose élites aspired to be 'Roman'». Anche E. Winter, *Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien*, Bonn 1996, 53, sottolinea il carattere simbolico degli acquedotti come veicoli di omogeneizzazione politica e culturale nell'impero; cfr. anche S. von Reden, C. Wieland, *Zur Einführung: Wasser – Alltagsbedarf, Ingenieurskunst und Repräsentation zwischen Antike und Neuzeit*, in S. von Reden, C. Wieland (a c. di), *Wasser. Alltagsbedarf, Ingenieurskunst und Repräsentation zwischen Antike und Neuzeit*, Göttingen 2015, 19.

<sup>16</sup> Si vedano sul punto le considerazioni – in prospettiva post-coloniale e fondate sui dati archeologici – di G. Woolf (et al.), *Romanization 2.0 and its Alternatives*, in *Archaeological Dialogues* 21, 2014, 1-64.

<sup>17</sup> È stata lungamente accolta la posizione di I. Lévy, *Études sur la vie municipale de l'Asie Mineure sous les Antonins. Première série. L' 'ecclesia', la 'boulé', la 'gerousia'*, in *REG.* 8, 1895, 203-250, il quale ipotizzò uno svuotamento del ruolo dell'assemblea popolare; cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1975, IV.2, 836-852; G.E.M. De Ste. Croix, *The Class Struggle in the Ancient Greek World. From the Archaic Age to the Arab Conquests*, Ithaca 1981, 300-326; J. Reynolds, *Cities*, in D.C. Braund (a c. di), *The Administration of the Roman Empire 241 BC-AD 193*, Exeter 1988, 15-51; F. Millar, *The Greek City in the Roman Period*, in M.H. Hansen (a c. di), *The Ancient Greek City-State. Symposium on the Occasion of the 250th Anniversary of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, July, 1-4 1992*, Copenhagen 1993, 232-260.

<sup>18</sup> La dottrina più recente riconosce come il dominio romano non abbia imposto nelle province ellenofone un proprio modello istituzionale unitario, bensì cercato (perfino dopo il 212 d.C.) di rispettare le forme di autogoverno; cfr. A. Lewin, *Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'impero romano*, Firenze 1995; J.-P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome-Paris 1997, 411-412; E. Meyer-Zwiffelhofer, *Πολιτικῶς ἄρχειν. Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen*, Stuttgart 2002, 51-73; A. La Rocca, *Diritto di iniziativa e potere popolare nelle assemblee cittadine greche*, in F. Amarelli (a c. di), *Politica e*

un'omogeneizzazione istituzionale da parte del dominio romano né una soppressione delle istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie delle città provinciali, bensì il loro tendenziale e pluralistico mantenimento. L'impero di Roma si configura come un impero-città e un impero di città<sup>19</sup>. «La provincia romana, d'altra parte, null'altro era che la somma di diversi territori cittadini»<sup>20</sup>. Città con statuti differenti – *civitates stipendiariae* (*rectius*: provinciali *tout court*<sup>21</sup>) e *civitates liberae* anzitutto – conservano il sistema di *self government* radicato nella tradizione ellenistica e articolato in complessi rapporti fra gli organi di governo centrali e provinciali – l'imperatore e i suoi funzionari, il proconsole e i suoi funzionari – e gli organi cittadini – l'assemblea, il consiglio e i magistrati locali – che continuano a disporre di decisive competenze<sup>22</sup>.

L'esame delle fonti attestanti opere idrauliche finanziate, costruite e mantenute nella provincia d'Asia è euristicamente fecondo per specularne il riverbero delle menzionate differenze di statuto civico in un settore così importante della vita pubblica. Tale spoglio<sup>23</sup> restituisce immediata conferma di un aspetto ben noto: numerosi interventi riguardanti opere idrauliche rappresentano atti di evergetismo. Questo profilo meriterebbe attenzione alla luce dello sviluppo dottrinale degli ultimi anni, che mostra come anche nel caso della costruzione di tali infrastrutture si fondano elementi di romanizzazione con il rispetto e non di rado l'enfaticizzazione delle identità locali<sup>24</sup>. A lungo il grande numero delle

*partecipazione nelle città dell'Impero Romano*, Roma 2005, 93-118; V. Marotta, *Conflitti politici e governo provinciale*, Ivi, 121-123, 149, ove altra letteratura; N. Vujčić, *Greek Popular Assemblies in the Imperial Period and the Discourses of Dio of Prusa*, in *EpAn.* 24, 2009, 157-169; H. Fernoux, *Le Demos et la Cité. Communautés et assemblées populaires en Asie Mineure à l'époque impériale*, Rennes 2011; J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain (129 av. J.-C. – 235 ap. J.-C.)*, Athènes 2010; C. Brélaz, *La vie démocratique dans les cités grecques à l'époque impériale romaine. Notes de lectures et orientations de la recherche*, in *TOΠΟΙ* 18, 2013, 367-399. Sul punto si ricordino anche le seminali intuizioni di D. Nörr, *'Imperium' und 'polis' in der hohen Prinzipatszeit*, München 1966.

<sup>19</sup> Cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano*, Napoli 1996.

<sup>20</sup> V. Marotta, *'Mandata principum'*, Torino 1991, 163.

<sup>21</sup> Appunta Fournier, *Entre tutelle* cit. 263 nt. 13: «J'adopterai de préférence le terme de 'cités provinciales', qui me paraît refléter le plus exactement le statut de ces cités par rapport aux cités libres, dont le critère de distinction commun était l'extériorité à l'*éparcheia* du gouverneur».

<sup>22</sup> Si dispone ora di un prezioso strumento introduttivo: M. Hallmannsecker, A. Heller (a c. di), *The Oxford Handbook of Greek Cities in the Roman Empire*, Oxford 2024.

<sup>23</sup> Molto utile per la redazione del presente contributo è stato il recente spoglio delle fonti rinvenibile in C. Bongarzone, *L'acqua per le città della Provincia d'Asia. Storia di una risorsa vitale e della sua gestione* (Ph.D. Diss. 'Sapienza'. Università di Roma 2022; tutor: Francesco Guizzi; co-tutor: Marco Maiuro).

<sup>24</sup> Appunta di recente Kerschbaum, *Romanization* cit. 169: «The cities integrated the cultural

attestazioni di iniziative evergetiche è stato interpretato come segno dell'assoluta prevalenza dell'origine privata rispetto a quella pubblica del finanziamento delle grandi opere in area asiatica e della correlata crisi finanziaria che avrebbe investito le finanze locali. Gli studi più recenti<sup>25</sup> negano il nesso eziologico fra lo sviluppo delle pratiche evergetiche in età altoimperiale e la fragilità dello stato delle finanze pubbliche delle città dell'Asia, attribuendo la sovrarappresentazione epigrafica del ruolo degli evergeti a comprensibili motivazioni di riconoscimento pubblico di tali atti di generosità, spesso compiuti per mantenere o restaurare opere costruite grazie a finanziamenti pubblici, e comunque sporadici, a fronte di bisogni della popolazione locale da considerarsi ovviamente continui. Non concentrerò comunque la mia attenzione su queste fonti, né su quelle riguardanti installazioni o manutenzioni di opere idrauliche disposte e finanziate esclusivamente da organi civici in esito a deliberazioni politiche e procedimenti amministrativi coinvolgenti – a quanto consta – soltanto istituzioni locali. Il mio interesse si rivolge alle (meno numerose) fonti sul tema che testimoniano l'intervento dell'autorità romana (imperiale e provinciale) in relazione con gli organi civici. Si presterà specifico riguardo proprio a tale relazione, dalla quale emergono elementi non trascurabili di riflessione giurispubblicistica.

## II. *Provvedimenti imperiali in città non libere*

### II.1. *Augusto, l'Aqua Iulia e l'Aqua Throessitica*

L'età augustea è un periodo di grande fioritura urbanistica della città di Efeso, che riceve interventi infrastrutturali di grande portata<sup>26</sup>. Due iscrizioni (cfr. *I.Eph.* II, 401-402)<sup>27</sup> commemorano l'arrivo nella πόλις di due acquedotti (l'*Aqua Iulia* e l'*Aqua Throessitica*), finanziati da Augusto, menzionato, infatti, al caso nominativo. *I.Eph.* II, 401<sup>28</sup> (di incerta datazione, a causa della rasura del nome del proconsole e dell'assenza di altri elementi) è un'iscrizione latina che attesta come Augusto, il quale nelle *Res Gestae* (§ 20 e *App.* III) si glorierà per la *refectio* degli antichi acquedotti di Roma, intervenga anche a Efeso, provve-

code of the aqueducts – which might have had a Roman imprint at the beginning – soon into their civic identity».

<sup>25</sup> Cfr. H. Schwarz, *Soll oder Haben? Die Finanzwirtschaft kleinasiatischer Städte in der Römischen Kaiserzeit am Beispiel von Bithynien, Lykien und Ephesos* (29 v.Chr. - 284 n.Chr.), Bonn 2001.

<sup>26</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 225.

<sup>27</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 220-223.

<sup>28</sup> Cfr. O. Benndorf, *Zur Ortskunde und Stadtgeschichte (Forschungen in Ephesos I)*, Wien 1906, 90-110.

deno le risorse per la costruzione dell'*Aqua Iulia* che conduce acqua probabilmente fino alla porta della città<sup>29</sup> e poi prosegue verso la costa<sup>30</sup>. *I.Eph.* II, 402 è un'iscrizione bilingue riguardante l'ingresso dell'acquedotto Troessitico a Efeso grazie ad Augusto e a Tiberio (*aquam Throessiticam induxerunt / ὕδωρ εἰσήγαγο[ν]*), che evidentemente lo finanziarono<sup>31</sup>. Sono anche indicati – ed è la fonte più risalente nel settore delle infrastrutture idrauliche a menzionare tale carica – i due supervisor della costruzione (*curam agentibus / ἐπιμεληθέντων*): C. Sextilius Pollio<sup>32</sup> e il figlio adottivo C. Ofilius (poi Sextilius) Proculus, *cives Romani* d'origine italica<sup>33</sup>, forse scelti dall'imperatore e non dalla città, come si noterà essere prassi per tali funzionari, con un ruolo che si preciserà dover esser distinto da quello degli ἐργεπιστάται.

Questi interventi costituiscono due infrequenti esempi di finanziamento diretto di acquedotti in provincia da parte di imperatori: un altro è rappresentato dal cofinanziamento adrianeo di un acquedotto ad Alessandria Troade, su ri-

<sup>29</sup> L'edizione *IK* dell'epigrafe (a c. di Knibbe) propende per l'uso del verbo *adduxit* anziché *induxit*; contra P. Scherrer, *Die Fernwasserversorgung von Ephesos*, in Wiplinger (a c. di), 'Cura aquarum' in Ephesos, 61-62, che non esclude che i termini siano sinonimi. Scherrer riporta anche l'intervento orale di Knibbe al convegno *Cura aquarum in Ephesos* del 2004, secondo cui *adducere* indicherebbe la conduzione dell'acqua fino alle mura della città – come oggetto dell'intervento imperiale – mentre il percorso all'interno della città sarebbe di competenza delle autorità efesine.

<sup>30</sup> Cfr. Ü. Özis, A. Atalay, *Fernwasserleitungen von Ephesos*, in H. Friesinger, F. Krinzing (a c. di), *100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos*, Wien 1999, 407-409; Ü. Özis, A. Atalay, M. Becerik, K. Özdikmen, 'Aqua Iulia'. *Die Kenchrios-(Değirmendere)-Fernwasserleitung von Ephesos*, in S. Ladstätter, B. Brandt, V. Gassner (a c. di), 'Synergia'. *Festschrift für Friedrich Krinzing*, I, Wien 2005, 213-219; G. Wiplinger, *Wasser für Ephesos. Stand der Erforschung der Wasserversorgung*, in Wiplinger (a c. di), 'Cura aquarum' in Ephesos cit. 23-25; Id., 'De aquaeductu' cit. 1-35, ove, a differenza della dottrina precedente, questo acquedotto – che pur si può considerare un 'antenato' dei successivi acquedotti efesini – è distinto dal Değirmendere il cui tracciato si definì a partire dall'età adrianea e soprattutto dopo il terremoto del 178 d.C. Sull'acquedotto Değirmendere, da ultimo, cfr. G. Wiplinger, *Der Değirmendere Aquadukt von Ephesos*, Leuven-Paris-Bristol, CT 2019.

<sup>31</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 225.

<sup>32</sup> Cfr. *PIR*.<sup>2</sup> VII.2 (S), n. 653. A Sextilius Pollio si deve il finanziamento (*de sua pecunia / ἐκ τῶν ἰδίων*) di un monumentale e innovativo intervento – dedicato ad Artemide Efesia, Augusto, Tiberio e alla città di Efeso – di derivazione dell'acqua dal fiume Marnas a questo acquedotto (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3092; 4-14 d.C.); cfr. P. Barresi, *Province dell'Asia Minore. Costo dei marmi, architettura pubblica e committenza*, Roma 2003, 326; Wiplinger, 'De aquaeductu' cit. 7-8; Id., *Neue Ergebnisse zur Wasserversorgung in Ephesos*, in C. Ohlig (a c. di), 'Cura aquarum' in Jordania. *Proceedings of the 13<sup>th</sup> International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region*, Siegburg 2008, 313-327; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 300.

<sup>33</sup> Su Sextilius Pollio e la famiglia dei Sextilii a Efeso si veda soprattutto F. Kirbihler, *Des Grecs et des Italiens à Éphèse. Histoire d'une intégration croisée (133 a.C.-48 p.C.)*, Bordeaux 2016, 333, 353, 422-423, 430-435.

chiesta di Erode Attico (cfr. Philostr. VS 548-549)<sup>34</sup>, e forse dell'*Aqua Hadriana* ad Antiochia sull'Oronte (cfr. Malal. *Chron.* 11.9.14)<sup>35</sup>. L'*Aqua Iulia* efesina costituisce poi un raro caso in cui è istituito un legame tra la denominazione di un acquedotto e il finanziamento imperiale, essendo invece comune la dedica al principe, pur in assenza di intervento economico, come si noterà dappresso circa l'ὑδωρ Δομυτιανόν (cfr. *I.Eph.* II, 415-416; 419)<sup>36</sup>. Nell'economia del nostro percorso è precisamente tale infrequenza di intervento diretto imperiale che intendo sottolineare, in contrasto con autorevole dottrina che considera il *princeps* come il più attivo erogatore di benefici alle comunità provinciali<sup>37</sup>.

## II.2. Augusto e le canalizzazioni dell'*Artemision*

Altre due fonti – *I.Eph.* V, 1523-1524<sup>38</sup> – sono meglio conservate delle precedenti: si tratta di due stele marmoree rinvenute nel terreno dell'*Artemision* di Efeso attestanti la ridefinizione nel 6-5 a.C. (durante il proconsolato di C. Asinius Gallus<sup>39</sup>) dei confini dei terreni di proprietà templare e il restauro delle canalizzazioni nella valle del fiume Kaystros. Si precisa che il corso d'acqua (ῥεῖθρον<sup>40</sup>) ha una larghezza di quindici cubiti e altrettanto ampia è la strada. Probabilmente si è dinanzi a un intervento per chiarire su quali assi viari si estenda la competenza dell'*Artemision* a séguito dei mutamenti di delimitazione disposti dapprima da Marco Antonio (cfr. Strabo 14.1.23) e poi da Augusto (cfr. *I.Eph.* V, 1522)<sup>41</sup>. Questi interventi sono consentanei ad altri che testimoniano plurimi provvedimenti augustei di riconoscimento e ampliamento delle proprietà fondiarie del tempio di

<sup>34</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 254-256.

<sup>35</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 225.

<sup>36</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 224-225, ove discussione delle fonti.

<sup>37</sup> Cfr. R. MacMullen, *Roman Imperial Building in the Provinces*, in *HSCP.* 64, 1959, 207-235; F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337)*, London 1977, 420-434. Nel settore in esame in questa sede, più di recente, Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 53, considera gli acquedotti un terminale privilegiato dell'*welfare* imperiale, cfr. anche von Reden, C. Wieland, *Zur Einführung* cit.; Shaw, *The Noblest Monuments* cit.

<sup>38</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 232-234.

<sup>39</sup> Cfr. R. Syme, *Some Friends of the Caesars*, in *AJPh.* 77, 1956, 265; K.M.T. Atkinson, *The Governors of the Province Asia in the Reign of Augustus*, in *Historia* 7, 1958, 327; R.K. Sherk, *Asinius Gallus and his Governorship of Asia*, in *GRBS.* 7, 1966, 57-62; G.R. Stumpft, *Numismatische Studien zur Chronologie der römischen Statthalter in Kleinasien (122 v. Chr.-163 n. Chr.)*, 94-97.

<sup>40</sup> Il lessema può denotare un torrente naturale, ma anche un canale artificiale; cfr. M. Moggi, *Il lessico del paesaggio in Pausania*, in P. Radici Colace (a c. di), *Atti del II seminario internazionale di studi sui lessici tecnici greci e latini, 14-16 dicembre 1995*, Messina 1997, 201 nt. 75.

<sup>41</sup> Cfr. G.M.L. Rogers, *From the Greek Polis to the Greco-Roman Polis. Augustus and the Artemision of Ephesos*, in H. Elton, G. Reger (a c. di), *Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor. Acts of the Conference, Hartford (CT), August 22-24 1997*, Bordeaux 2007, 137-145.

Artemide (cfr. *I.Eph.* Ia, 18b, ll. 5-8; 19b, ll. 4-7; II, 459; III, 1500; VII.2, 3501-3502; 3513; 3516)<sup>42</sup> e di conferma dei privilegi di cui esso godeva, in coerenza con la politica del principe nei confronti dei templi provinciali<sup>43</sup>. Dalle iscrizioni menzionate risulta che a essere incaricato come *curator* (ἐπιμελήτωρ) non è un funzionario locale, ma Sextus Lartidius<sup>44</sup>, legato del proconsole Gallus<sup>45</sup>, parimenti nominato. Le stesse canalizzazioni vengono riparate in onore di Artemide<sup>46</sup>, una cinquantina di anni più tardi, da Nerone (cfr. *SEG.* XXXIV [1984] 1122)<sup>47</sup>.

### II.3. Tiberio e l'acquedotto di Sardi

Un'altra fonte attestante decisioni imperiali riguarda il monumentale acquedotto di Sardi, i cui resti sono ancora visibili, iniziato probabilmente sotto il principato di Tiberio, fra le iniziative conseguenti al devastante terremoto del 17 d.C.<sup>48</sup>. Un'epigrafe bilingue (*CIL.* III 409 = *IGRR.* IV 1505; *I.Sardis* 10)<sup>49</sup> attesta il completamento di quest'opera nel 53-54 d.C. per volontà e con finanziamento di Claudio<sup>50</sup>. L'intervento è, dunque, segnato dall'eccezionalità delle circostanze. Il supervisore dell'opera (ἐργεπιστατήσας / *opera curante*)<sup>51</sup> è

<sup>42</sup> Cfr. B. Dignas, *Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford 2002, 171-173.

<sup>43</sup> Cfr. P. Costa, *Prestiti e pegni, tempio e città. Note sull'ἐπίκριμα efesino di Paolo Fabio Persico (44 d.C.)*, in *AUPA.* 62, 2019, 91-94.

<sup>44</sup> Cfr. *PIR.*<sup>2</sup> V.1 (L), n. 116; cfr. T.P. Wiseman, *Some Republican Senators and their Tribes*, in *CQ.* 14, 1964, 128; Id., *New Men in the Roman Senate 139 B.C.-14 A.D.*, Oxford 1971, 236; Kirbihler, *Des Grecs* cit. 386.

<sup>45</sup> Cfr. *PIR.*<sup>2</sup> I (A), n. 1229; da ultimo, cfr. S. Satterfield, *The Envy of Asinius Gallus*, in *Antichthon* 57, 2023, 117-136.

<sup>46</sup> Sul rapporto di cointeressenza identitaria fra l'*Artemision* e il *princeps*; cfr. P. Costa, «*Scoppiò un grande tumulto*» (*At* 19,23-40). *Efeso, la 'Via' e gli argentieri: studio esegetico e storico giuridico*, Torino 2021, 32-53.

<sup>47</sup> Cfr. D. Knibbe, B. İplikçiöğlü, *Neue Inschriften aus Ephesos IX-X*, in *JÖAI.* 55, 1984, 121; H. Halfmann, *Städtebau und Bauherrn im römischen Kleinasien: ein Vergleich zwischen Pergamon und Ephesos*, Tübingen 2001, 36-38; Barresi, *Province* cit. 394; Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 47; Bongarzone, *L'acqua* cit. 234-235.

<sup>48</sup> Cfr. E. Guidoboni, *Catalogue of Ancient Earthquakes in the Mediterranean Area up to the 10th Century*, Roma 1994, 180-185.

<sup>49</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 329-330.

<sup>50</sup> Cfr. B. Levick, *Claudius*, London 1990, 178; Barresi, *Province* cit. 453; C. Bongarzone, *L'inventario delle fontane di Sardi (I.Sardis I, 17)*, in *ScAnt.* 29, 2023, 215-216, ove altra bibliografia.

<sup>51</sup> Per questo ufficio a Roma, cfr. A. Cristofori, *La gestione politica delle opere pubbliche nella città romana: i 'curatores operum publicorum'*, in C. Franceschelli, P.L. Dall'Aglio, L. Lamoine (a c. di), *Spazi pubblici e dimensione politica nella città romana. Funzioni, strutture, utilizzazione*, Bologna 2017, 75-102; per una presentazione generale in riferimento al contesto microasiatico, cfr. Barresi, *Province* cit. 68-81.

probabilmente un notevole locale, Tiberius Claudius Apollophanes: questo provinciale, da poco *civis Romanus*<sup>52</sup>, sovrintende altresì ai lavori per una statua in onore di Tiberio nel complesso termale (cfr. *SEG*. XXXVI [1986] 1092)<sup>53</sup> ed è noto come ἐργεπιστάτης anche da *I.Pergamon* 749-750<sup>54</sup>. Tale funzione ricorre frequentemente nelle iscrizioni riguardanti infrastrutture idrauliche e non è immediato apprezzarne i caratteri discretivi rispetto alla ἐπιμέλεια, essendo i due ruoli esercitabili dalla stessa persona (cfr. *SEG*. XVII [1960] 533, ll. 4-5: κατεσκευάσθη ἡ κρήνη καὶ τὸ ὕδραγωγίον δι-ἰὰ ἐργεπιστάτου καὶ ἐπιμελητοῦ). Nondimeno, si evince dalle fonti che l'ἐπιμελητής attende alla costruzione dell'opera, è presente alla dedicazione e si occupa anche della sua manutenzione (cfr. *IGRR*. IV 1491), mentre l'ἐργεπιστάτης sembra esclusivamente incaricato dei progetti di costruzione<sup>55</sup>.

Il finanziamento imperiale di infrastrutture idrauliche con l'intervento di funzionari legati al governo romano non è comune, come meglio si coglierà dappresso, e, nel caso di Efeso e di Sardi, è giustificato da circostanze straordinarie. Le costruzioni efesine si correlano, infatti, al ruolo di μητροπόλις della città, mentre quelle di Sardi s'inseriscono negli interventi successivi al sisma, con ciò trascendendo l'orizzonte della gestione quotidiana e assumendo valenze non solo pragmatiche, bensì parimenti politiche e simboliche<sup>56</sup>. Al di fuori di tali esempi, è normale che le città e le loro élite locali – e non il governo centrale, come pur congetturato<sup>57</sup> – sostengano i costi relativi alla costruzione di acquedotti e all'approvvigionamento idrico<sup>58</sup>.

<sup>52</sup> Cfr. Barresi, *Province* cit. 79.

<sup>53</sup> Cfr. C. Foss, *Appendix: Inscriptions related to the Complex*, in F.K. Yegül (a c. di), *The Bath-Gymnasium Complex at Sardis*, Cambridge, MA 1986, 169 nt. 1.

<sup>54</sup> Cfr. P. Herrmann, *Sardeis zur Zeit der iulisch-claudischen Kaiser*, in E. Schwertheim (a c. di), *Forschungen in Lydien*, Bonn 1995, 21-36.

<sup>55</sup> Così, da ultimo, Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 183-184, *contra* Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 199-201. A.-V. Pont, *Orner la cité. Enjeux culturels et politiques du paysage urbain dans l'Asie gréco-romaine*, Bordeaux 2010, 380-388, ritiene che l'ἐργεπιστάτης compaia, con una funzione liturgica, solo in caso di costruzioni finanziate pubblicamente. Tuttavia, Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 184, nt. 337, cita un esempio in cui l'ἐπιμελητής Aelianus Philopappus si occupa dell'immissione dell'acqua con fondi esplicitamente pubblici (cfr. *I.Hadrianoi* 44, ll. 3-5: ὁ καὶ ἐπιμεληθεὶς ἰ τῆς τοῦ ὕδατος εἰσαγωγῆς ἐκ τ[ῶν] ἰ δημοσίων χορημάτων ἐξ ὑποσχέ[σε]ως τὴν κρήνην ἐκ τῶν ἰδίων πρῶτος ἰ ἀποκατέστησεν); cfr. anche T. Corsten, *Ein Baubeauftragter Hadrians in Nikaia*, in *EA*. 9, 1987, 113-114.

<sup>56</sup> Sulla semantica simbolica delle infrastrutture imperiali, cfr. Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 3-5.

<sup>57</sup> Cfr. *supra* nt. 37.

<sup>58</sup> Cfr. Pont, *Orner*, 165.

### III. Interventi proconsolari in città non libere

#### III.1 Il proconsole C. Laecanius Bassus e l'ὕδρευδοχίον efesino

Come attestato da un'epigrafe (cfr. *I.Eph.* III, 695 = *ILS.* 8682) incisa sul basamento di una statua in suo onore, posta nell'angolo sud-ovest dell'agorà commerciale di Efeso<sup>59</sup>, C. Laecanius Bassus Caecina Paetus<sup>60</sup>, proconsole d'Asia nel 78-79 d.C., provvede alla costruzione di una fontana monumentale (ὕδρευδοχίον<sup>61</sup>) e alla conduzione a essa dell'acqua da una condotta esistente<sup>62</sup> (ὕδρευδοχίον καὶ τὴν εἰσαγωγὴν<sup>63</sup> [τ]ῶν εἰς αὐτὸ ὑδά[τ]ων<sup>64</sup>). Bassus, essendo stato nel 74 *curator riparum et alvei Tiberis* a Roma (cfr. *CIL.* VI 31548 = *ILS.* 5929)<sup>65</sup>, è uno dei pochi governatori asiatici con esperienza nella costruzione e gestione di infrastrutture idrauliche. L'opera è realizzata sotto la γραμματεία τοῦ δήμου di Flavius Asklepiodoros<sup>66</sup>, il quale potrebbe anche aver curato l'edificazione della fontana.

<sup>59</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 236-239. Sull'architettura del monumento, cfr. E. Fossel, G. Langmann, *Nymphaeum des C. Laecanius Bassus*, in *JÖAI.* 50, 1972-1975, 301-310; Id., *Das Nymphaeum des C. Laecanius Bassus in Ephesos*, in *AW.* 14, 1983, 53-55; Barresi, *Province* cit. 420-421; K. Jung, *Das Hydrekdocheion des Gaius Laecanius Bassus*, in Wiplinger (a c. di), 'Cura aquarum' in Ephesos cit. 79-86; E. Rathmayr, *Die Skulpturenausstattung des C. Laecanius Bassus Nymphaeum in Ephesos*, in F. D'Andria, I. Romeo (a c. di), *Roman Sculpture in Asia Minor. Proceedings of the International Conference to celebrate the 50<sup>th</sup> anniversary of the Italian excavations at Hierapolis in Phrygia, held on May 24-26, 2007, in Cavallino (Lecce)*, Portsmouth 2011, 130-149.

<sup>60</sup> Cfr. *PIR.*<sup>2</sup> II (C), n. 104. Per la datazione del proconsolato, cfr. B. Kreiler, *Die Statthalter Kleinasiens unter den Flaviern*, München 1975, 40-42; W. Eck, *Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139. 1. Teil*, in *Chiron* 12, 1982, 304; M. Dräger, *Die Städte der Provinz Asia in der Flaviozeit. Studien zur kleinasiatischen Stadt- und Regionalgeschichte*, Frankfurt am Main 1993, 233-236; Halfmann, *Städtebau* cit. 36-38.

<sup>61</sup> Il significato letterale del lessema ὑδρεκδοχεῖον (con le sue varianti ὑδρεκδοχίον e ὑδρευδοχίον), composto di ὕδωρ ed ἐκδέχομαι, è strettamente edilizio, indicando un 'serbatoio', un contenitore che riceve acqua, privo d'immediata funzione estetica; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 73 e nt. 119 (ove letteratura precedente). *I.Eph.* III, 695 è la più risalente attestazione epigrafica del termine; per uno spoglio di esempi successivi, cfr. Richard, *Water* cit. 21 nt. 129; H. Taeuber, *Der Gaius Laecanius Bassus-Brunnen in Ephesos - privat oder öffentlich finanziert?*, in *IOWP.* 2011, 5 nt. 19.

<sup>62</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 240.

<sup>63</sup> Per l'aggiunta del prefisso εἰς al termine ἀγωγὴ, a partire dagli inizi dell'età imperiale, per indicare l'introduzione di acqua, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 65-66.

<sup>64</sup> Cfr. Taeuber, *Der Gaius* cit. 7.

<sup>65</sup> Cfr. R.H. Rodgers, 'Curatores Aquarum', in *HSCP.* 86, 1982, 178; Bruun, *The Water Supply* cit. 239-240; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 239 nt. 270.

<sup>66</sup> Per la scansione temporale dei due γραμματεῖς citati nell'iscrizione, entrambi promotori degli onori a Bassus, cfr. Taeuber, *Der Gaius* cit. 4-5.

L'iscrizione (onoraria e non edilizia<sup>67</sup>), voluta dalla βουλή e dal δῆμος di Efeso, su proposta dello stesso Flavius Asklepiodoros, non precisa le fonti di finanziamento e ciò induce a ritenere che il proconsole non sia stato finanziatore, dacché altrimenti se ne troverebbe menzione, mediante il tipico ricorso alla formula ἐκ τῶν ιδίων (πόρων) (cfr. *I.Eph.* II, 424, l. 10; VII.1, 3092B, l. 6; *IGRR.* IV, 1491, l. 10). L'espressione προνοήσαντα<sup>68</sup> δὲ κατασκευασθῆναι non è associata a un finanziamento, bensì corrisponde al latino *faciendum curare*<sup>69</sup>.

Dunque, è improprio considerare il proconsole – come pur sostenuto<sup>70</sup> – lo *Stifter* dell'opera: l'elogio si concentra sulla capacità di Bassus di garantire sul piano amministrativo la realizzazione del progetto. Lo stesso Winter, che ipotizza la partecipazione finanziaria del governatore, ammette che solo in rari casi – peraltro da Taeuber considerati opinabili<sup>71</sup> – i *praesides* di province microasiatiche, nel I e II secolo d.C., siano direttamente coinvolti come finanziatori di opere pubbliche<sup>72</sup>, sovente limitandosi a supervisionare e approvare<sup>73</sup> le iniziative proposte dalle comunità locali, le quali ne sostengono i costi. Peraltro, Efeso proveniva da un periodo di disordine delle finanze civiche che indusse Claudio a nominare un ἐπίσκοπος per vigilare sull'amministrazione finanziaria della città<sup>74</sup>. Considerando ciò, è plausibile che il ninfeo efesino sia stato realizzato con fondi pubblici della città, con un ruolo del proconsole di approvazione e controllo nella realizzazione dell'opera.

<sup>67</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 239 nt. 273, *contra* C. Dorl-Klingenschmid, *Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten. Funktion im Kontext*, München 2001, 187, che parla di una *Bauinschrift*. Contenuto e stile del testo epigrafico corrispondono, invero, ai τόποι delle iscrizioni onorarie per governatori provinciali, come presentati da Meyer-Zwiffelhofer, *Πολιτικῶς ἀρχεῖν* cit. 193-222.

<sup>68</sup> Sulla πρόνοια del governatore rinvio a P. Costa, *La πρόνοια del 'praeses provinciae'*. *Note di lessicologia giuridica: da Act. Ap. 24.2 alle fonti giurisprudenziali e documentarie*, in *MEP.* 28, 2023, 169-189, ove fonti e bibliografia.

<sup>69</sup> Cfr. Rathmayr, *Die Skulpturenausstattung* cit. 131, Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 240. Nella citata epigrafe bilingue *I.Eph.* V, 1522 a προενοήθη corrisponde *curavit*, senza riferimento a contributi finanziari, esplicitando il documento l'imputazione dei costi di costruzione ai proventi dell'*Artemision*. La corrispondenza dell'espressione presente in *I.Eph.* III, 695 a *faciendum curavit* è confermata da una iscrizione funeraria bilingue da Nikaia; cfr. S. Şahin, S. Durugönlü, *Begräbnisstätte einer Familie bei Nikaia*, in *EA.* 21, 1993, 55-60.

<sup>70</sup> Cfr. Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 158; Jung, *Das Hydrekdocheion* cit. 80-81.

<sup>71</sup> Cfr. Taeuber, *Der Gaius* cit. 6-7.

<sup>72</sup> È, in generale, rarissimo che un governatore finanzia direttamente un'opera pubblica; cfr. W. Eck, *Gesellschaft und Administration im Römischen Reich. Aktualisierte Schriften in Auswahl* (a c. di A. Kolb), Berlin-Boston 2022, 456 nt. 4.

<sup>73</sup> Dräger, *Die Städte* cit. 87, parla di «überschwänglichen Dank an den Proconsul für eine Baugenehmigung».

<sup>74</sup> Cfr. F. Kirbihler, *L. Cusinius, 'episcopus' à Ephèse*, in *JÖAI.* 74, 2005, 151-173.

### III.2. Il proconsole Publius Calvisus Ruso Iulius Frontinus e l'acquedotto domiziano del Marnas

Finanziamento della città di Efeso e intervento proconsolare sono esplicitamente ricordati in diverse iscrizioni riguardanti l'acquedotto domiziano del Marnas e il proconsolato (92-93 d.C.) di Publius Calvisus Ruso Iulius Frontinus, nipote o fratello del Frontino *curator aquarum* a Roma nel 98 d.C.<sup>75</sup>. L'attività di Calvisus Ruso si pone in un contesto di notevole abbellimento urbanistico di Efeso a séguito del conferimento della νεωχορία imperiale<sup>76</sup>. Sotto il suo proconsolato il sistema idrico efesino è rinnovato e ampliato<sup>77</sup>: sono gli interventi più rilevanti dall'età augustea comprendenti la costruzione di una nuova condotta idrica e un ammodernamento decorativo dell'*agorà* commerciale<sup>78</sup>.

Ai nostri fini rilevano in particolare *I.Eph.* II, 415-416<sup>79</sup>, due iscrizioni identiche con difformità solo nel *layout* epigrafico. Si trova qui la compresenza esplicita del soggetto finanziatore (al nominativo) – ἡ νεωχόρος Ἐφεσίων πόλις ἐκ τῶν ἰδίων κατεσκευάσεν (cfr. *I.Eph.* II, 415, ll. 4-5; 416, ll. 6-8) – e del proconsole (al genitivo assoluto) – [Πο(πλίου) Καλουσι]ίου Ῥούσωνος | [τοῦ ἀνθυπάτου

<sup>75</sup> Cfr. *PIR.*<sup>2</sup> II (C), n. 350; cfr. W. Eck, *Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluss der Jahres- und Provinzialfasten der Statthalter*, München 1970, 84-85, 143; Kreiler, *Die Statthalter* cit. 57-59; B. Remy, *La carrière de P. Calvisius Ruso Iulius Frontinus, gouverneur de Cappadoce-Galatie*, in *MEFRA.* 95, 1983, 163-182; B. İplikçioglu, *Die Repräsentanten des senatorischen Reichsdienstes in Asia bis Diokletian im Spiegel der ephesischen Inschriften*, Wien 1983, 36-38; E. Birley, *The Enigma of Calvisius Ruso*, in *ZPE.* 51, 1983, 263-269; R. Syme, *P. Calvisius Ruso. One Person or Two?*, in *ZPE.* 56, 1984, 173-192 (che ipotizza che Publius Calvisius Ruso Iulius Frontinus, *consul suffectus* nell'84 e *proconsul Asiae* nel 97-98, sia fratello di Publius Calvisius Ruso, console nel 79 e *proconsul Asiae* nel 92). Rispetto a tale proposta esprimono dubbi G. Di Vita-Évrard, *Des Calvisii Rusones à Licinius Sura*, in *MEFRA.* 99, 1987, 281-338; A. Masier, *P. Calvisius Ruso Iulius Frontinus, un senatore degli ultimi decenni del primo secolo*, in *Patavium* 11, 2003, 17-33; J.D. Grainger, *Sextus Julius Frontinus and the Roman Empire. Author of 'Stratagems', Advisor to Emperors, Governor of Britain, Pacifier of Wales*, Barnsley 2023, 204-208 (secondo il quale Calvisius Ruso sarebbe il nipote di Frontino *curator aquarum*). Non sussistono comunque dubbi sul proconsolato asiatico di Calvisius Ruso, constando alcuni conii monetari dalla zecca di Efeso che riportano sul verso l'effigie di Domiziano e sul recto la legenda ΕΠΙ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ ΡΟΥΣΩΝΟC ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΝΘΥ ΡΟΥΣΩΝΟC con diverse immagini significativamente correlate all'identità civica efesina (ad es.: in *RPC.* II 1079 e 1081 la statua cultuale di Artemide con due Nemesi; in *RPC.* II 1080 due amazzoni che si tengono per mano; in *RPC.* II 1082-1084 la statua cultuale di Artemide); per altre fonti e il commento, cfr. Stumpf, *Numismatische Studien* cit. 230-232.

<sup>76</sup> Sulla νεωχορία efesina in età flavia, cfr. Costa, «Scoppiò» cit. 274-281 (ove fonti e bibliografia).

<sup>77</sup> Cfr. B. Longfellow, *Roman Imperialism and Civic Patronage. Form, Meaning and Ideology in Monumental Fountain Complexes*, Cambridge 2011, 62-76.

<sup>78</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 240.

<sup>79</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 242-244.

εἰσαγαγόντος | [καὶ καθιερω]σαντος. Al governatore si attribuisce l'azione di εἰσαγαγεῖν, cioè di introdurre l'acqua in città, mediante condutture che, riprendendo la già ricordata linea idraulica del Değirmendere<sup>80</sup>, provengono dalle sorgenti dei fiumi Marnas e Klaseas (Μ. [ἀ]ρ[ι]αντα καὶ Κλα]σέαν)<sup>81</sup>, rappresentati pure su monete efesine di età domiziana<sup>82</sup>. Inoltre, si precisa la dedica di tali condutture per opera di Calvisius Ruso<sup>83</sup>. In merito ai profili infrastrutturali le interpretazioni parzialmente divergono: secondo Scherrer è una condotta nuova, mentre Louis e Jeanne Robert ipotizzano l'ampliamento di una condotta preesistente<sup>84</sup>. Si concorda sullo sbocco della condotta in un ninfeo nell'*agorà* commerciale che, più volte ristrutturato, rimane in uso fino all'età tardoantica<sup>85</sup>.

È da connettersi probabilmente allo stesso acquedotto<sup>86</sup> *I.Eph.* II, 419<sup>87</sup>, attestante la commemorazione da parte del δῆμος efesino dell'introduzione in città dell'ὔδωρ [Δομτιανόν]<sup>88</sup>, proveniente dalle canalizzazioni realizzate a spese

<sup>80</sup> Cfr. Barresi, *Province* cit. 423. Sono correlate a lavori sulle condutture del Marnas anche due iscrizioni purtroppo non datate: *I.Eph.* V, 1530 e *SEG.* XLIII (1996) 793; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 241 (ove in nt. 283 si cita erroneamente *SE[sic]* 439,3).

<sup>81</sup> Cfr. Barresi, *Province* cit. 422.

<sup>82</sup> Cfr. S. Karwiese, *Ephesos C. Numismatischer Teil. Die Münzprägung von Ephesos*, in *RE. Supp.* 12, 331; Id., *ΠΟΛΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ – Stadt der Flüsse. Die Gewässer auf ephesischen Münzen*, in Wiplinger (a c. di), 'Cura aquarum' in *Ephesos* cit. 17-19.

<sup>83</sup> Questa è l'interpretazione di J. Robert, L. Robert, *Bulletin épigraphique*, in *REG.* 74, 1961, 222 e di H. Engelmann, *Inchriften aus Ephesos*, in *ZPE.* 24, 1977, 201-204, poi accolta in *IK.*; *contra* F. Miltner, *XXIII. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos*, in *JÖAI.* 44, 1959, 343-345 che traduce εἰσαγαγόντος come «avendo proposto in assemblea», integrando la parola mutila terminante con -ώσαντος con κυρ]-ώσαντος, come se riferita a un'imposizione del governatore nei confronti dell'assemblea civica. Invece, Engelmann integra con καθιερω]-ώσαντος a indicare la dedizione dell'opera, in coerenza con altre iscrizioni analoghe; cfr. anche J. Nollé, 'Nundinas instituere et habere'. *Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gestaltung von ländlichen Märkten in Afrika und in der Provinz Asia*, Hildesheim-Zurich-New York 1982, 56; Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 66; Barresi, *Province* cit. 422. É. Guerber, *Cité libre ou stipendaire? A propos du statut juridique d'Ephèse à l'époque du Haut-Empire romain*, in *REG.* 108, 1995, 403 nt. 45, non prende posizione.

<sup>84</sup> Cfr. Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 51.

<sup>85</sup> Cfr. Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 153; Dörl-Klingenschmid, *Prunkbrunnen* cit. 182-184; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 241.

<sup>86</sup> L'*Aqua Throessitica* e la condotta del Marnas arrivano all'*agorà* commerciale dalla stessa direzione, quindi non è chiaro a quale sistema idrico fosse collegata la fontana; sul problema, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 242-243, che conclude che alla c.d. fontana di Domiziano arrivasse l'acqua dalle condotte del Marnas e del Klaseas.

<sup>87</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 244-246.

<sup>88</sup> Il nome Δομτιανόν fu eraso per *damnatio memoriae*. La locuzione ὔδωρ [[Δομτιανόν]] ha provocato alcune incertezze interpretative. M. Horster, *Bauinschriften römischer Kaiser. Untersuchungen zu Inschriftenpraxis und Bautätigkeit in Städten des westlichen 'Imperium Romanum' in der Zeit des Prinzipats*, Stuttgart 2001, 104, ipotizza che si tratti dell'acquedotto del

della città. Si tratta verisimilmente della conduttura sfociante nella monumentale fontana di Domiziano<sup>89</sup>, sulla piazza aperta a séguito dell'edificazione del tempio provinciale del culto imperiale nell'88 d.C. È interessante notare l'impiego dello stesso verbo εἰσαγαγεῖν per indicare sia quanto attribuito all'operato del δῆμος (ll. 2-3) – lessema al nominativo a esprimere la committenza<sup>90</sup> – sia ciò a cui provvede (φροντίσαντος) – nel senso di assunzione di provvedimenti<sup>91</sup> – il proconsole (ll. 5-6), il quale anche dedicò (καθιερώσαντος) l'opera<sup>92</sup>.

Si riferisce parimenti all'ὔδωρ [Δομτιανόν] un'altra iscrizione (cfr. *I.Eph.* II, 419a)<sup>93</sup> ritrovata vicino alle condutture transanti in terreni posti sotto la giurisdizione del tempio di Artemide Efesia, come si deduce dal fatto che in questo caso finanziamento e direzione dei lavori pertengano non al δῆμος, bensì ai νεωποιοί dell'*Artemision* – cioè al 'consiglio di amministrazione'<sup>94</sup> del tempio. Costoro rivestono la funzione di ἐργεπιστατοῦντες, mentre il proconsole Calvisius Ruso assume i provvedimenti necessari e inaugura l'opera<sup>95</sup>. Rileva l'intervento del governatore in una materia per la quale l'istituzione templare gode di ampi spazi di autonomia. Egli mira verisimilmente a tutelare le finanze e il patrimonio dell'*Artemision* in coerenza con quanto emerge nel famoso editto di Paullus Fabius Persicus del 44 d.C. (cfr. *I.Eph.* Ia, 17-19) con il quale il proconsole contrasta puntualmente la *mala gestio* del personale templare e di quello

Marnas; Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 49, traduce: «das Volk der Ephesier leitete den Domitiansbrunnen unter dem Proconsul Calvisius Ruso ein»; Longfellow, *Roman Imperialism*, 64, rende con *Aqua Domitiana*; Dorl-Klingenschmid, *Prunkbrunnen* cit. 185, si riferisce alla generica costruzione di un acquedotto; Winter, *Staatliche Baupolitik* cit. 153, pensa a un edificio pubblico sotto la supervisione dei νεωποιοί, richiamando *I.Eph.* II, 419a (così anche Dräger, *Die Städte* cit. 158). Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 243, ritiene condivisibilmente che, a causa dei termini utilizzati, possa solo farsi riferimento a una conduttura, e non a una fontana, a un ninfeo o ad altro tipo di struttura; è poi ragionevole l'intitolazione a Domiziano della conduttura (cfr. *I.Eph.* II, 413) che sfocia in una fontana posta in un'area che è, a partire dall'inaugurazione del tempio della νεωχορία, destinata al culto imperiale.

<sup>89</sup> Sulla struttura, cfr. A. Bammer, *Elemente flavisch-trajanischer Architekturfassaden aus Ephesos*, in *JÖAI*. 52, 1978-80, 67-81.

<sup>90</sup> Cfr. Barresi, *Province* cit. 423; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 242.

<sup>91</sup> In riferimento a φροντίσαντος τῆς [εἰ]σαγωγῆς, Pont, *Orner* cit. 165, scrive: «il s'agit très probablement d'un rôle d'expertise technique comparable à celui assumé par Pline [cfr. *Plin. Ep.* 10.37.2 e 10.90-91]».

<sup>92</sup> Cfr. Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 69-70; Miltner, *XXIII. Vorläufiger Bericht* cit. 37; W. Alzinger, s.v. *Ephesos B. Archäologische Teil*, in *RE. Suppl.* 12, 1605.

<sup>93</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 246-247.

<sup>94</sup> G.H.R. Horsley, *The Inscriptions of Ephesos and the New Testament*, in *NT*. 34, 1992, 143, parla di «board of management»; cfr. anche *ThesCRA*. 5, Los Angeles 2005, 56.

<sup>95</sup> Cfr. H. Engelmann, *Notizen zum Repertorium ephesischer Inschriften*, in *EA*. 8, 1986, 33.

civico a danno del tempio di Artemide<sup>96</sup>. D'altronde, il governatore interviene in questioni riguardanti il tempio solo in funzione di protezione, in conformità con quello che è l'*officium* del *bonus praeses* che Ulpiano cesellerà (cfr. D. 1.18.13 *pr.* [7 *off. proc.*])<sup>97</sup>. Pertanto, anche nel caso di Calvisius Ruso non ci s'imbatte in un finanziamento diretto e neppure in provvedimenti riguardanti profili immediatamente operativi e pratici, tutti rimessi e/o lasciati alle strutture amministrative locali.

### III.3. *I proconsoli Aulus Vicirius Martialis e Sextus Subrius Dexter Cornelius Priscus e l'acquedotto di Aristion*

Tra le fonti attestanti provvedimenti del governatore, è rimarchevole un documento epigrafico (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A-B)<sup>98</sup> pregevolmente conservato che attesta due editti proconsolari, il primo di Aulus Vicirius Martialis<sup>99</sup>, *proconsul Asiae* nel 113-114 d.C.<sup>100</sup>, il secondo di Sextus Subrius Dexter Cornelius

<sup>96</sup> Cfr. Costa, *Prestiti* cit. 83-132; Id., «Scoppiò» cit. 44-53.

<sup>97</sup> Cfr. Cfr. D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'De officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR.* 25-26, 1993-1994, 203-206; F. Botta, *L'iniziativa processualcriminale delle 'personae publicae' nelle fonti giuridiche di età giustiniana*, in S. Puliatti, A. Sanguinetti (a c. di), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro (Atti Convegno Modena, 21-22 maggio 1998)*, Milano 2000, 314-316; V. Marotta, *Ulpiano e l'impero. Studi sui 'libri de officio proconsulis' e la loro fortuna tardoantica*, II, Napoli 2004, 88 nt. 232; A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 'De officio proconsulis'*, Berlin 2006, 24-27; V. Marotta, *I 'mandata' nei 'libri de officio proconsulis' di Ulpiano: tecniche di governo e regole d'opportunità sociale*, in E. Stolfi (a c. di), *Giuristi e 'officium'. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra il II e il III secolo d.C.*, Napoli 2011, 164, 184.

<sup>98</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 250-256. Il documento si compone di due iscrizioni: *I.Eph.* VII.1, 3217A ha 12 linee parzialmente mutilate attestanti la prima parte dell'editto di A. Vicirius Martialis; *I.Eph.* VII.1, 3217B presenta 47 linee: nelle prime 17 si trova (con parziale sovrapposizione) l'ultima sezione dello stesso editto di Martialis, le restanti 31 testimoniano l'editto di Sextus Subrius Dexter Cornelius Priscus. Per il rapporto fra i due testi, cfr. A. Eich, *Diplomatische Genauigkeit oder inhaltliche Richtigkeit? Das Verhältnis von Original und Abschrift*, in R. Haensch (a c. di), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt. Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis 3. Juli 2006)*, München 2009, 277.

<sup>99</sup> Cfr. *PIR.*<sup>2</sup> VIII.2 (V), n. 620; cfr. R. Syme, *Tacitus*, Oxford 1958, 665; Id., *Missing Persons II*, in *Historia* 8, 1959, 210; Eck, *Senatoren* cit. 177 e nt. 265; Id., s.v. *Vicirius* n. 3, in *RE. Suppl.* 14, 853; V. Saladino, *Iscrizioni Latine di Roselle (II)*, in *ZPE.* 39, 1980, 232; Eck, *Jahres- und Provinzialfasten (I)* cit. 355; Id., *Prokonsuln von Asia in der flavisch-traianischen Zeit*, in *ZPE.* 45, 141-142. Si veda soprattutto R. Merkelbach, *Ephesische Parerga (I): Der Proconsul A. Vicirius Martialis*, in *ZPE.* 24, 1977, 150, che scioglie alcuni dubbi prosopografici di Syme ed Eck; cfr. anche Stumpf, *Numismatische Studien*, 272-273.

<sup>100</sup> L'assunzione da parte di Traiano, nell'agosto del 114, del titolo di *Optimus* – cfr. D. Kie-

Priscus<sup>101</sup>, *proconsul Asiae* nel 120-121 d.C., che provvedono alla tutela di un importante acquedotto<sup>102</sup> – noto anche da *I.Eph.* II, 424 – la cui adduzione fu finanziata da uno dei più importanti notabili efesini all'inizio del II secolo d.C., Tiberius Claudius Aristion<sup>103</sup>.

Il documento è prezioso perché prova l'attività istruttoria compiuta da funzionari locali nell'ambito amministrativo di nostro interesse. Infatti, il διάταγμα Οὐικιρίου Μαρτιαλίου (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, ll. 42-43) riferisce che sono Aichmokles e Antonio, ἐπιμεληταὶ ὕδατων<sup>104</sup> efesini, corrispondenti ai *curatores aquarum*<sup>105</sup> di Roma, a presentare una petizione recandosi in udienza ([έντυχόν]-των μοι in *I.Eph.* VII.1, 3217A, ll. 6-7; cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, l. 20)<sup>106</sup> presso il proconsole Aulus Vicirius Martialis. Le denunce di danni alle condutture idriche sono circostanziate: i proprietari terrieri arano fino alla condotta dell'acqua, pur essendo tenuti a mantenere una distanza di dieci piedi; i proprietari di case in città danneggiano l'acquedotto forandone i tubi e usando l'acqua per scopi impropri/illeciti (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, ll. 11-13: ἀδικεῖν τὸ ὕδωρ ἀνοίγματα ποιούοντας καὶ εἰς ἀπρπεῖς αὐτῷ ὑπηρε[σίας καταχρωμένους]). Dunque: violazione delle fasce di rispetto e derivazioni il-

nast, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 2004<sup>3</sup>, 123 –, assente in *I.Eph.* VII.1, 3217B, ll. 14-15, è *terminus ante quem* per la datazione; cfr. Eck, *Prokonsuln* cit. 141-142. Scherrer, *Die Fernwasserversorgung* cit. 70-71, attribuisce la costruzione dell'acquedotto e delle condutture al periodo del passaggio traiano a Efeso, in occasione della guerra partica.

<sup>101</sup> Cfr. W. Eck, *Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139. 2. Teil*, in *Chiron* 13, 1983, 154; Id., *Prokonsuln* cit. 140 nt. 7. Da *proconsul Asiae* è destinatario della lettera di Plinio (*Ep.* 3.21) con la notizia della morte del poeta Marziale; cfr. R. Syme, *Correspondents of Pliny*, in *Historia* 34, 1985, 342.

<sup>102</sup> Nel documento epigrafico l'acquedotto è denotato sia ὄχετός (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 8; 3217B, ll. 2, 9, 30) sia ὕδωρ (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 11; 3217B, l. 5). La medesima compresenza di vocaboli s'incontra anche nell'iscrizione di dedicazione dell'acquedotto di Claudius Aristion: ὕδωρ [εἰς]αγαγὼν δι' οὐ κ[ατεσχεύασεν ὄχ]ετοῦ διακοσίων καὶ δέκα σταδίων (cfr. *I.Eph.* II, 424, ll. 7-9); cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 61.

<sup>103</sup> Cfr. *PIR*.<sup>2</sup> II (C), n. 788; su questo notevole efesino, cfr. Costa, «*Scoppiò*» cit. 224-225 (ove fonti e bibliografia). Potrebbe trattarsi di un raro caso in cui l'acquedotto assume il nome di un soggetto non membro della famiglia imperiale, ma il dato non è sicuro; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 219, 259.

<sup>104</sup> Sulle caratteristiche di questa magistratura, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 182-189.

<sup>105</sup> Sulle funzioni del *curator aquarum* a Roma cfr. A. Palma, *Le 'curae publiche'*. *Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980, 197-201; Bianco, 'Aqua ducta' cit. 100-104.

<sup>106</sup> Il verbo indica la richiesta di un'udienza finalizzata alla presentazione formale di una richiesta al governatore; cfr. Meyer-Zwiffelhofer, *Πολιτικῶς ἄρχειν* cit. 250-251; C. Kokkinia, *The Role of Individuals in Inscribing Roman State Documents: Governor's Letters and Edicts*, in Haensch (a c. di), *Selbstdarstellung* cit. 202-203 (ove fonti e bibliografia).

lecite<sup>107</sup>, condotte che, come si vedrà dappresso, Frontino (aq. 75; 105-129) presenta, in riferimento a Roma, come frequenti, gravemente dannose per la struttura degli acquedotti e per la regolarità del flusso idrico e, perciò, sanzionate.

In risposta, il governatore, considerato l'ingente nocumento arrecato dagli abusi dei menzionati soggetti (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, l. 7: τῆ ἀμαρτία αὐτῶν πολλὰ ἄτοπα), ordina (l. 8: κελεύω) che coloro che arano i campi mantengano una distanza di dieci piedi su entrambi i lati dell'acquedotto. Inoltre, vieta agli abitanti della città di avere in casa o altrove delle bocche d'uscita (ll. 10-11: ἄνοιγμα)<sup>108</sup>. La sanzione – la cui entità ha inequivoca connotazione general-preventiva<sup>109</sup> – consiste in una multa di venticinquemila denari<sup>110</sup>, destinati per metà alla città e per metà al Fisco imperiale<sup>111</sup>.

Il linguaggio impiegato è interessante per la sua rarità e puntualità: la locuzione ἀδικεῖν τὸ ὕδωρ (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 11; 3217B, l. 5) non consta in altre fonti pervenute e il lessema ἀνοίγμα (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 12, VII.1, 3217B, l. 5, 10), associabile ad ἀνοιξις (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, l. 31), è deverbativo da ἀνοίγνυμαι / ἀνοίγειν. Tale verbo corrisponde al latino *perforare* rinvenibile nel testo frontiniano summenzionato<sup>112</sup> e soprattutto nel luogo (aq. 129), ove Frontino cita la *lex Quinctia (de aquaeductibus)*, rogata dal console Titus Quinctius Crispinus e approvata nel 9 a.C.:

*Quicumque post hanc legem rogatam rivos, specus, fornices, fistulas, tubulos, ca-  
stella, lacus aquarum publicarum [...] sciens dolo malo foraverit, ruperit, foranda*

<sup>107</sup> Sintetizza Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 187: «illegalen Wasserdiebstahls in der Stadt und auf dem Land sowie der Missachtung des Schutzstreifens».

<sup>108</sup> Per le fonti in merito alla disciplina delle derivazioni idriche dagli acquedotti per uso agricolo, cfr. M. Worrle, *Wasserrecht und -Verwaltung in griechischer Zeit*, in G. Garbrecht, H. Kienast (a c. di), *Vorträge der Tagung 'Wasser im antiken Hellas'*, in Athen, 4./5. Juni 1981, Braunschweig 1981, 69-97; B.D. Shaw, *Lamasba: An Ancient Irrigation Community*, in *AntAfr.* 18, 1982, 61-103; L. Maganzani, *Le derivazioni d'acqua dai fiumi pubblici nell'età romana classica*, in F. Fasolino (a c. di), *Ius hominum causa constitutum*. Studi in onore di Antonio Palma, Torino 2022, 1139-1156.

<sup>109</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 152 e nt. 124, la quale ritiene anche che i trasgressori appartenessero all'élite benestante della città.

<sup>110</sup> Sul motivo, legato alla tipologia di monete coniate dalle zecche locali, per cui la sanzione è misurata in denari e non in sesterzi, cfr. Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung* cit. 113.

<sup>111</sup> Significativamente in un'iscrizione frammentaria da Saittai, risalente al II/III secolo d.C., in merito a un canale transitante probabilmente in un terreno templare, si prevede una sanzione di 12.500 denari a favore del Fisco imperiale in caso di prelievo illecito di acqua (*SEG.* XL [1993] 1064, ll. 2-5: τὴν κώμην, εἰσοίσει τῶ] | ἰερωτάτῳ ταμεί[ω] προ[οσ]- | τεῖμου δηνάδια μ[ύ] ρ[ια] | δισχεύλια πεντακ[ό]σ[ια]); cfr. G. Petzl, *Epigraphische Funde aus Lydien*, in *EA.* 15, 1990, 61-64 (n. 20); Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 138.

<sup>112</sup> Cfr. P. Monnazzi, *Note preliminari allo studio dei termini relativi all'approvvigionamento idrico nell'epigrafia greca*, in Radici Colace (a c. di), *Atti* cit. 361.

*rumpendave curaverit peiorave fecerit, quo minus eae aquae earumve pars in urbem Romam ire, cadere, fluere, pervenire, duci possit [...] is populo Romano HS centum milia dare damnas esto* (cfr. FIRA. I<sup>2</sup> 152-154 [n. 14]; RS. 793-800 [n. 63])<sup>113</sup>.

Trattasi chiaramente di una fattispecie di illecito diffusa e dannosa. Di grande rilievo è poi che il disposto della *lex Quinctia* preveda la destinazione all'E-rario della sanzione, come queste e altre norme asiatiche qui in esame.

Lo stesso Frontino (*aq.* 7) ricorda che la costruzione dell'*Aqua Marcia* (144 a.C.) fu disposta per le condizioni rovinose degli acquedotti esistenti cagionate dalla loro *vetustas*, ma anche dalle *fraudes* perpetrate a loro danno, verisimilmente forature finalizzate a operare allacci per derivazioni abusive<sup>114</sup>. Inoltre, egli riferisce (*aq.* 97) che già in età repubblicana *leges publicae* intervennero per prevenire e reprimere in specie due illeciti: «violare *ductus*, cioè rompere i condotti idrici inserendovi tubazioni per rubare acqua; e *aquam non concessam derivare*, derivare acqua per il cui uso [*sc.:* i privati] non avessero ottenuto la concessione»<sup>115</sup>.

Sono in questione nel rapporto frontiniano precisamente le fattispecie che stanno emergendo in questo spoglio di fonti asiatiche, donde traspare un dato notevole: gli interventi proconsolari si modellano – sul piano linguistico, ma anche su quello sostanziale – sulla disciplina prevista per l'Urbe e nota dalle fonti manoscritte e documentarie<sup>116</sup>. Si può congetturare che i *principes* invitino i governatori – mediante istruzioni contenute in puntuali *capita dei libri mandatorum* loro consegnati al momento dell'assunzione dell'*officium*<sup>117</sup> – a implementare in provincia discipline configurate secondo contenuto e stilemi della disciplina 'centrale', al fine di conseguire obiettivi di tendenziale uniformità in una materia di così rilevante interesse pubblico. Invero, i *mandata* sovente cristallizzano il contenuto normativo di *leges* e *senatusconsulta* di età tardorepubblicana e augustea e fin dagli inizi del Principato sono destinati anche a *praesides* di province senatorie<sup>118</sup>. Il contenuto riguardante la manutenzione di infrastrutture idrauliche non appare peraltro tralignante rispetto a quello possibile dei *mandata principum*: infatti, lo stesso Frontino (*aq.* 110-111) cita un *caput mandatorum* rivolto al *curator aqua-*

<sup>113</sup> Cfr. L. Maganzani, 'Senatusconsulta de aquis' e 'lex Quinctia de aquaeductis', in G. Purpura (a c. di), *Revisione ed integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiusiniani' (FIRA)*, I, 'Leges', Torino 2012, 142-149.

<sup>114</sup> Cfr. anche Front. *aq.* 9; 75; 94; cfr. Fiorentini, *La gestione* cit. 19.

<sup>115</sup> Fiorentini, *La gestione* cit. 22. Nelle fonti pervenute il riferimento più risalente a derivazioni abusive è Liv. 39.44.4, ove si riferisce l'attività dei censori M. Porcio Catone e L. Valerio Flacco nel 184 a.C.

<sup>116</sup> Cfr. Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung* cit. 112-113.

<sup>117</sup> Cfr. Marotta, *I 'mandata' nei 'libri'* cit. 155-161.

<sup>118</sup> Cfr. Marotta, *'Mandata'* cit. 15, 19-20, 75, 80-83.

rum dell'Urbe in merito alle *fraudes* degli *aquarii*<sup>119</sup>. Tale contenuto potrebbe essere stato reso noto *suo edicto* dal governatore, come dispone Antonino Pio, da *proconsul Asiae*, riguardo al *caput mandatorum* su funzioni e competenze degli irenarchi (cfr. Marc. 2 *de iud. pub.* [D. 48.3.6.1]), cui, in séguito, si farà ulteriore cenno. Se questa ipotesi non apparisse convincente, sarebbe comunque inoppugnabile il dato dell'uniformazione linguistica e disciplinare operata dalla cancelleria provinciale rispetto al disposto normativo 'centrale', che funge da modello per questi provvedimenti provinciali secondo una prassi di recente evidenziata a proposito della repressione criminale esercitata nei tribunali governatoriali<sup>120</sup>.

Ritornando al *dossier* epigrafico in esame, la fonte attesta che alcuni anni dopo l'editto di Vicirius Martialis, sono di nuovo due ἐπιμεληταὶ ὑδάτων ephesini, Publius Rutilius Bassus e Iulius Maximus, a rivolgersi in udienza (ancora ἐνέτυχόν μοι; cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217B, l. 20) al proconsole Sextus Subrius Dexter Cornelius Priscus, a causa del reiterarsi delle condotte abusive. L'esame prosopografico rivela che uno di costoro, P. Rutilius Bassus<sup>121</sup>, *eques* e, nel 109-110, ἐπίτροπος imperiale (*I.Eph.* 1538, l. 10), è, nel 120, contestualmente γραμματεὺς τοῦ δήμου ed ἐπιμελητής (cfr. *I.Eph.* IV, 1210; V, 1486; VI, 2038). Come *curator* sovrintende anche ai lavori di costruzione della diga sul Manthites, su ordine di Adriano, che probabilmente richiese di contrastare i frequenti problemi di interrimento del porto di cui aveva preso cognizione durante la sua visita alla città (cfr. *I.Eph.* II, 274)<sup>122</sup>. Bassus è γραμματεὺς, riveste perciò la carica apicale della πόλις, con ampi spazi di autonomia amministrativa<sup>123</sup>: se si rivolge al proconsole è perché incapace di risolvere, con soli mezzi locali, una situazione la cui nocività per il benessere civico deve ritenersi non trascurabile, considerando quanto autori coevi (ad es., Plut. *Praec.* 19 [815b]; Dio Chr. *Or.* 48)<sup>124</sup> sconsiglino a un magistrato cittadino di rivolgersi al governatore provinciale per risolvere questioni intraciviche. La fattispecie è, dunque, rilevante: coloro che vivono nei pressi della condotta dell'acquedotto di Aristion e i proprietari dei terreni circostanti non hanno osservato la fascia di rispetto per le acque finalizzata alla costruzione<sup>125</sup> e alla sicurezza dell'acquedotto (cfr. *I.Eph.*

<sup>119</sup> Cfr. M. Fiorentini, *Cloache e sanità urbana nello specchio del diritto*, in *Index* 46, 2018, 325.

<sup>120</sup> Cfr. F. Botta, *La repressione criminale*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia giuridica di Roma*, Torino 2016, 353.

<sup>121</sup> Cfr. C. Schulte, *Die Grammateis von Ephesos. Schreiberamt und Sozialstruktur in einer Provinzhauptstadt des römischen Kaiserreiches*, Stuttgart 1994, 61, 95, 179.

<sup>122</sup> Cfr. D. Knibbe, H. Engelmann, B. Iplikcioglu, *Neue Inschriften aus Ephesos XII*, in *JÖAI.* 62, 1993, 122-123; Barresi, *Province* cit. 411-412.

<sup>123</sup> Su tale carica, cfr. Costa, «*Scoppiò*» cit. 259-267.

<sup>124</sup> Cfr. Costa, «*Scoppiò*» cit. 354-356.

<sup>125</sup> Così Kokkinia, *The Role* cit. 203, nt. 39.

VII.1, 3217B, ll. 25-27: μη τετηρηκέναι τὸ συνεχωρημένον τοῖς ὕδασιν εἰς κατασκευὴν καὶ ἀσφάλειαν τοῦ ἀγωγοῦ διάστημα). Ne è conseguito che la distanza di dieci piedi da entrambi i lati sia stata oltrepassata con piante e aratri fino a sfiorare la condotta con le radici delle piante e con gli aratri e così molte sezioni presentano forature. L'editto attesta che gli ἐπιμεληταὶ ὑδάτων produssero, nell'udienza dinanzi al proconsole, l'editto di Aulus Vicirius Martialis in cui questi determinò, sotto pena di sanzione, la distanza di più di una pertica (circa tre metri)<sup>126</sup> dalle condutture, da rispettare da parte di chi pianta alberi da frutto, e di una pertica dalle condutture, da rispettare da parte di chi semina.

Sextus Subrius Dexter Cornelius Priscus precisa anzitutto che, pure in assenza di una disposizione precedente, avrebbe ritenuto giusto che siano sanzionati coloro che danneggiano il comune e grande servizio pubblico delle acque (ll. 40-41: τὴν κοινὴν καὶ μεγίστην ὑδάτων εὐχρηστίαν). La *ratio* del provvedimento con il riferimento alla *utilitas publica* è di grande rilevanza e basterebbe richiamare D. 1.1.1.2 (Ulp. 1 *Inst.*) per provarlo, essendo essa a informare assiologicamente e ontologicamente il *ius publicum*<sup>127</sup>. Invero, Vitruvio (1.3.2) pone l'*utilitas* insieme alla *firmitas* e alla *venustas* quali criteri fondamentali dell'architettura romana e proprio le condutture idriche, insieme alle strade e alle mura, sono considerate costruzioni utili *par excellence*<sup>128</sup> (cfr. Dio Cas. 687.1). Significativamente Venuleio (D. 43.21.4 [1 *int.*]) afferma che la *refectio rivorum* è più importante di quella degli *itineria*, fondando la comparazione sulla necessità vitale dell'accesso all'acqua<sup>129</sup>. La *utilitas publica* – posta da Plutarco (*Praec.* 15 [Mor. 811C]) quale obiettivo e misura perfino della più umile delle mansioni pubbliche<sup>130</sup> – è dunque impiegata come argomento non solo retorico, ma altresì giuridico, sostanziando anche la *ratio* della norma incriminatrice.

Il governatore ribadisce quindi il provvedimento del predecessore e lo fa incidere ed esporre in pubblico non solo per darne conoscenza, ma anche – e

<sup>126</sup> Cfr. Monnazzi, *Note cit.* 361.

<sup>127</sup> Cfr. M.L. Navarra, *Ricerche sulla 'utilitas' nei giuristi romani*, Torino 2002; R. Scevola, 'Utilitas publica'. *Emerione nel pensiero greco e romano*, Padova 2012; J.F. Stagl, *Die Funktionen der 'utilitas publica'*, in *ZSS.* 123, 2017, 514-523.

<sup>128</sup> Sul punto cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 204, ove le fonti sull'importanza rivestita dalle costruzioni di acquedotti per l'apprezzamento delle politiche imperiali.

<sup>129</sup> Cfr. M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003, 140-141; L. Maganzani, *Acquedotti e infrastrutture idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato*, in *Ius* 57, 2010, 195-201. Per l'importanza della manutenzione delle *ripae* fluviali, in ragione della loro scarsità nel mondo romano, cfr. M.P. Pavese, 'Fundus cum vadis et alluvionibus'. *Gli incrementi fluviali fra documenti della prassi e riflessione giurisprudenziale romana*, Roma 2004, 174-178.

<sup>130</sup> Cfr. Barresi, *Province* cit. 69.

il profilo è assai rilevante sul piano della configurazione dell'amministrazione indiretta – per rendere corresponsabili della sua attuazione i *curatores aquarum* efesini, costituiti responsabili in caso di negligenza (Il. 45-46).

Questi editti offrono un quadro dettagliato circa le responsabilità degli ἐπιμελητὰὶ ὑδάτων: sono tenuti a garantire, presumibilmente con l'ausilio di personale alle loro dipendenze, la protezione della condotta sia in ambito urbano sia nella χώρα di Efeso, dacché l'acquedotto di Aristion si estende – con poderosi ponti e arcate – per oltre quaranta chilometri. D'altronde, l'attribuzione a funzionari locali di compiti di mantenimento della sicurezza nei territori extracivici microasiatici è attestata da copiose fonti del periodo altoimperiale<sup>131</sup>. Kerschbaum ritiene implausibile che il proconsole abbia attribuito ai *curatores* la competenza di sanzionare i trasgressori e considera più probabile che essi riferissero eventuali abusi agli organi civici o direttamente al governatore<sup>132</sup>. L'ipotesi è condivisibile e coerente con altre dinamiche di rapporti tra funzionari locali e governo provinciale che proprio per la provincia d'Asia sono conosciute e ampiamente studiate. Mi riferisco ovviamente al ruolo degli irenarchi (cfr. Marcian. 2 *iud. pub.* [D. 48.3.6])<sup>133</sup>, pur essendo necessaria una precisazione: l'irenarca è nominato dal proconsole, pur sulla base di una lista elaborata dalle autorità cittadine<sup>134</sup>, mentre i funzionari qui ricordati e altri che si menzioneranno sono scelti dalle πόλεις, con un ancor più profondo riconoscimento di autonomia al livello locale.

#### III.4. *Il proconsole Lucius Antonius Albus e il porto di Efeso*

Su questa linea di interventi proconsolari si pone un caso celebre sempre derivato dal corpus epigrafico efesino (cfr. *I.Eph.* Ia, 23)<sup>135</sup>. Si tratta di un editto del *proconsul Asiae* Lucius Antonius Albus (del periodo di Antonino Pio)<sup>136</sup> in merito

<sup>131</sup> Cfr. C. Brélaz, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (I<sup>er</sup> – III<sup>ème</sup> s. ap. J.-C.)*. *Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain* Basel 2004; C.F. Fuhrmann, *Security, Military Culture, and Public Order*, in Hallmannsecker, Heller (a c. di), *The Oxford Handbook* cit. 248-263 (ove altra bibliografia).

<sup>132</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 187-188.

<sup>133</sup> Cfr. Marotta, 'Mandata' cit. 161-176; Botta, *L'iniziativa* cit. 285-378; Brélaz, *La sécurité* cit. 90-122; M. Bianchini, 'Cognitiones' e 'accusatio': per una rimediazione del problema, in F. Zuccotti (a c. di), *Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico' in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, Milano 2011, 49-54.

<sup>134</sup> Cfr. Marotta, 'Mandata' cit. 163-164.

<sup>135</sup> Da ultimo, cfr. C. Kokkinia, *Rome, Ephesos, and the Ephesian Harbor: A Case Study in Official Rhetoric*, in Kolb (a c. di), *Infrastruktur* cit. 180-196

<sup>136</sup> Circa la datazione dell'iscrizione la dottrina maggioritaria propone il 146-147 o 147-148 d.C.; cfr. W. Eck, *Prosopographische Bemerkungen zum XII. Supplementband der Real-Encyk-*

a una vicenda che coinvolge un altro γραμματεὺς, Tiberius Claudius Polydeukes Marcellus, che è anche asiarca (l. 35)<sup>137</sup>. Il porto di Efeso, decisivo nelle rotte commerciali mediterranee (ll. 6-8)<sup>138</sup>, si trova congestionato a causa delle negligenti attività dei mercanti (l. 14: ἐνπορευομένοι) di pietre e di legname, che rilasciavano materiali sul fondale: già si sono ricordati gli interventi adrianei in proposito. L. Antonius Albus, informato della situazione (ll. 9-10) probabilmente dal γραμματεὺς<sup>139</sup>, aveva già impartito istruzioni, rimettendo alle autorità locali di scegliere come risolvere il problema, ma il γραμματεὺς stesso non riuscì a intervenire efficacemente. Perciò, il proconsole stigmatizza duramente tale incapacità con espressioni forti, raramente inserite in provvedimenti di questo genere (ll. 22-23)<sup>140</sup>. Il *praeses* dispone, quindi, il divieto agli importatori di depositare e immagazzinare legnami sulla banchina del porto o di tagliarvi pietre (ll. 13-14), comminando sanzioni e ordinando di comparire davanti al suo tribunale (ll. 26-28), affermando anche che l'imperatore stesso aveva dato più volte istruzioni – tramite *mandata* o altre forme di *iussa* – a proposito della fattispecie (ll. 28-30)<sup>141</sup>. Le tappe degli interventi delle autorità coinvolte nella gestione della vicenda sono paradigmatiche: dapprima agisce il titolare della massima carica civica, il γραμματεὺς, poi il governatore ma solo in modo sussidiario e perché sono risultati inefficaci gli interventi in sede locale. Può ritenersi lo schema comune per fattispecie di questo tipo, nell'orizzonte di relazioni istituzionali tipiche di quell'*indirect rule*<sup>142</sup> che sta chiaramente delineandosi.

lopädie, in *ZPE.* 8, 1971, 82; G. Alföldy, *Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen*, Bonn 1977, 213; Eck, *Jahres- und Provinzialfasten* (2) cit. 164; R. Syme, *The Proconsuls of Asia under Antoninus Pius*, in *ZPE.* 51, 1983, 275-276; F. Hurler, *Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien*, Bordeaux 2006, 245; Fournier, *Entre tutelle* cit. 380; contra G.W. Bowersock, *The Proconsulate of Albus*, in *HSCP.* 72, 1968, 289-294, che suggerisce il 160-161 d.C.

<sup>137</sup> Cfr. Schulte, *Die Grammateis* cit. 163

<sup>138</sup> Cfr. H.W. Pleket, *The Roman State and the Economy: The Case of Ephesus*, in J. Andreau, P. Briant, R. Descat (a c. di), *Économie antique. Les échanges dans l'antiquité; le rôle de l'état*, Saint-Bertrand-de-Comminges 1994, 120.

<sup>139</sup> Cfr. R. Haensch, *Capita Provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz am Rhein 1997, 302; Fournier, *Entre tutelle* cit. 382.

<sup>140</sup> Cfr. Schulte, *Die Grammateis* cit. 56-57. Guerber, *Cité* cit. 399-401, richiama anche questo documento per negare che Efeso sia una città libera nel periodo altoimperiale; sulla questione dello *status* di Efeso, cfr. Costa, «*Scoppiò*» cit. 26-32.

<sup>141</sup> Cfr. Fournier, *Entre tutelle* cit. 380-382.

<sup>142</sup> Questa nozione, propria dell'antropologia politica è tradizionalmente legata all'opera di F. Lugard, *The Dual Mandate in British Tropical Africa*, London 1922; per la sua utilità nell'esame delle dinamiche del dominio romano in età altoimperiale, in particolare nelle province ellenofone che vedono il caratteristico contrappunto fra egemonia e autonomia, cfr. V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino 2009, 11-14.

III.5. *Il proconsole (?) Claudius Eteoneus e l'acquedotto di Cibira*

Il contenuto di *I.Eph.* VII.1, 3217A-B assume ancor più rilievo se comparato con un *dossier* epigrafico riguardante l'acquedotto che, scendendo dalle montagne ed entrando da ovest in città<sup>143</sup>, serve Cibira (cfr. *I.Kybira* 19)<sup>144</sup>. È incerta, per il periodo cui risale la fonte (la seconda età antonina), l'appartenenza della città alla provincia d'Asia o a quella di Licia e Panfilia, ma il documento riveste comunque non trascurabile rilievo ai nostri fini, *a fortiori* poiché la dottrina più recente propende per la prima ipotesi<sup>145</sup>. Il documento si compone di due lettere e forse in origine ne conteneva tre<sup>146</sup>. La prima è del governatore Claudius Eteoneus<sup>147</sup> alla città di Cibira e accompagna una *epistula* dell'imperatore – incerta è l'identificazione con Marco Aurelio o Commodo<sup>148</sup> – in risposta a una precedente richiesta dello stesso Eteoneus. Il governatore invita tutti a osservare i giudizi / sentenze in merito alla salvaguardia e all'assetto delle acque (I. 2: τοῖς περὶ τῶν ὑδάτων κριθεῖσιν; II. 6-7: τῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ κατασκευῇ] | [τῶν ὑδάτων κριθέντων) e riporta la θεία

<sup>143</sup> Cfr. E. Petersen, F. von Luschan, *Reisen in Lykien, Milyas und Kibyrtis*, II, Wien 1899, 189.

<sup>144</sup> Cfr. Bongarzone, *L'acqua* cit. 362-367.

<sup>145</sup> Per la discussione del problema, cfr. D. Erkelenz, *Zur Provinzzugehörigkeit Kibyrtis in der römischen Kaiserzeit*, in *EA.* 30, 1998, 81-95 (ove le fonti a suffragio dell'ipotesi dell'apparenza, almeno a partire dal principato di Claudio, di Cibira alla provincia di Licia e Panfilia); così: F. Kolb, *Lykiens Weg in die römische Provinzordnung*, in N. Ehrhardt, L.-M. Günther (a c. di), *Widerstand - Anpassung - Integration. Die griechische Staatenwelt und Rom. Festschrift J. Deininger zum 65. Geburtstag*, Wiesbaden 2002, 216, 220-221; Hurlet, *Le prince* cit. 261. N.P. Milner, *An Epigraphical Survey of the Kibyrtis-Olbasa Region conducted by A.S. Hall*, Oxford 1998, xiv, e T. Corsten, *Kibyrtis und Lykien*, in C. Schuler (a c. di), *Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischenbilanz. Akten des internationalen Kolloquiums München, 24.-26. Februar 2005*, Wien 2007, 175-181, difendono, per l'età antonina, l'appartenenza asiatica.

<sup>146</sup> Nelle linee finali è probabile che si trovasse la lettera dell'imperatore alla città, cfr. Milner, *An Epigraphical Survey* cit. 22.

<sup>147</sup> Su identità e ufficio di Claudius Eteoneus non sono mancate le incertezze. Il nome Eteoneus è diffuso a Cizico (cfr. E. Schwertheim, *Die Inschriften aus der Sammlung Necmi Tolunay in Bandırma (Teil I)*, in *EA.* 1, 1983, 111) e un Claudius Eteoneus è menzionato in *IGRR.* IV 218 come curatore a Troia, parente di Antonino Pio e allievo di Elio Aristide, cui il retore dedica l'orazione funebre 31. Milner, *An Epigraphical Survey* cit. 21-22, pur dubitativamente, considera Claudius Eteoneus proconsole e non – come proposto immediatamente di séguito al ritrovamento della fonte da A.S. Hall, *The Supply of Water in Roman Asia: A New Imperial Letter from Kibyrtis*, in *AJA.* 90, 1986, 212 – un *curator rei publicae*. Peraltro lo stesso Hall parlava di «governor's letter» in D. French, C. Foss, A. Hall, H.F. Russell, A. Murray, Robert Payton, *The Year's Work*, in *AS.* 35, 1985, 10. Considerano Eteoneus proconsole anche Corsten in *I.Kybira* 19 (p. 34, ove integra con ἀνθύπατος alla l. 1), e Hurlet, *Le prince* cit. 261.

<sup>148</sup> Da ultimo Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 60, 152, 204, attribuisce il provvedimento a Marco Aurelio.

ἐπιστολῇ (l. 10) – il *rescriptum* imperiale<sup>149</sup> – ordinando che gli atti siano incisi presso le terme del tempio (l. 5), un luogo pubblico significativamente correlato all'impiego delle acque.

L'imperatore era stato sollecitato dai cittadini di Cibira, per mezzo del *praeses provinciae*, a intervenire per ribadire quanto già previsto in una precedente lettera non pervenuta. Come nel caso dell'editto di Vicirius Martialis (*I.Eph.* VII.1, 3217A), anche qui si tratta di procedere all'attuazione di misure previamente adottate, precisandole al fine di garantirne l'effettiva implementazione. Il *princeps* richiede a Eteoneus di far rispettare i divieti di violazione delle fasce di rispetto attorno alle condutture e di fori nelle tubature finalizzati all'illecito prelievo idrico per l'abbeveramento del bestiame e l'irrigazione fondiaria. Ritornano contenuti e linguaggio di *I.Eph.* VII.1, 3217A-B: in particolare, il verbo ἀνοίγειν (l. 14: ὄχετόν ἦνο|ιγμένον) coincide con i lessemi rilevati nell'iscrizione efesina e corrispondenti agli usi frontiniani. La continuità di usi linguistici in provvedimenti differenti sul piano diacronico e su quello territoriale, unitamente al riferimento alla lettera dell'imperatore, induce a pensare a schemi ricorrenti di individuazione della fattispecie penale proprii della cancelleria provinciale e modellati su quelli della cancelleria imperiale. Anche in questo caso l'autorità del principe è richiamata per supportare – pure con la leva sanzionatoria – misure assunte dalle autorità locali e disattese.

Con precisione l'imperatore esprime la *ratio* del divieto di prelievo abusivo dell'acqua: quanto dovuto per il consumo privato dell'acqua e per l'accesso alle terme è destinato dall'amministrazione civica all'approvvigionamento di grano; i prelievi abusivi provocano un disavanzo in tale posta del bilancio della πόλις con nocumento in un settore essenziale di investimento pubblico<sup>150</sup>. Viene a emersione anche in questa disposizione l'*utilitas publica*. Il principe, nel censurare le lesioni all'integrità della conduttura<sup>151</sup>, richiama la χρεία τῶν πόλεων (l. 13), additando così la motivazione fondamentale dell'intervento. La sanzione è commisurata a ogni δάκτυλος (corrispondente al *digitus* [cfr. *Front. aq.* 24]) d'acqua prelevato (l. 11).

Il rapporto con l'editto di Subrius Dexter si apprezza anche riguardando l'altro illecito, cioè la mancata osservanza delle distanze dalle canalizzazioni pubbliche (l. 15: δημοσίοι ὄχετοι)<sup>152</sup> poste su campi di proprietà privata adi-

<sup>149</sup> Così anche Hurlet, *Le prince* cit. 260.

<sup>150</sup> Per i profili principali di questa lettura cfr. Milner, *An Epigraphical Survey* cit. 21-24.

<sup>151</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 204.

<sup>152</sup> Ritorna l'uso di ὄχετός (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A, l. 8; 3217B, ll. 2, 9, 30) a indicare l'acquedotto, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 60, ove discussione anche in merito alla tipologia di condutture in questione.

biti al pascolo o alle coltivazioni (ll. 14-25). L'importanza del tema delle fasce di rispetto sul piano storico-giuridico è inoppugnabile: infatti, Frontino (*aq.* 127) riferisce che un *senatusconsultum* del 11 a.C.<sup>153</sup>, proposto dai consoli Q. Aelius Tubero e P. Fabius Maximus, dispose – prevedendo una sanzione da versare parzialmente all'Erario – di mantenere una distanza di quindici piedi – una servitù legale<sup>154</sup> – attorno a sorgenti, muri e archi degli acquedotti e di cinque piedi attorno ai canali sotterranei e alle condutture *intra urbem et extra urbem*. Probabilmente coevo è l'editto augusteo sull'acquedotto di Venafro (cfr. *FIRA*. I<sup>2</sup> 400-403 [n. 67])<sup>155</sup> che prevede uno spazio di otto piedi su entrambi i lati della condotta, così da permettere l'accesso per la manutenzione dell'infrastruttura<sup>156</sup>. Con maggior dettaglio la citata *lex Quinctia* vieta talune attività nelle fasce di rispetto degli acquedotti, come collocare o edificare strutture edili, piantare vegetali, arare o immettervi alcunché. Tali fasce devono poi essere libere dalla vegetazione<sup>157</sup>.

Gli editti efesini di A. Vicirius Martialis e di Subrius Dexter Cornelius Priscus prevedono significativamente la distanza ancora maggiore di dieci piedi su entrambi i lati dell'acquedotto, da osservarsi in sede di aratura, una distanza non oltrepasabile né con piante né con radici, pericolose per l'integrità della condotta. Per questo è fissata anche la distanza di una pertica per la semina e l'innesto di alberi.

Queste misure di protezione sono diffuse sia perché rispondenti a ragionevolezza, sia perché, come già ricordato, anche in ambito provinciale si tende a imitare le norme previste dalle normative 'centrali'. Ad esempio, un'iscrizione di età adrianea (cfr. *I.Mus.Izник* 1)<sup>158</sup>, rinvenuta a Nicea, nella provincia di Bitinia e Ponto, attesta molteplici norme a tutela dell'acquedotto (ὕδραγωγίον) e della città. Fra queste, il divieto per i proprietari di fondi attigui alle condutture di avvicinarsi a esse, mantenendo una distanza di dieci cubiti (l. 5), e l'obbligo

<sup>153</sup> Si tratta dell'anno di introduzione formale della *cura aquarum*, dopo il lungo periodo in cui le infrastrutture idrauliche della città furono sotto il controllo di Agrippa (cfr. *Front. aq.* 100-101; 104; 106); cfr. Rodgers, 'Curatores' cit. 171-180.

<sup>154</sup> Cfr. B. Cortese, *L'estensione della proprietà: limiti in funzione dell' 'utilitas publica'*, in L. Garofalo (a c. di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Napoli 2016, 436.

<sup>155</sup> Cfr. M.F. Cursi, *L' 'Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano' e l'amministrazione delle acque pubbliche*, in *Sannium* 80, 2007, 121-132; L. Maganzani, *'Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano'*, in *Purpura* (a c. di), *Revisione* cit. 125-134.

<sup>156</sup> Per la discussione di questa misura di otto piedi, inferiore perciò a quella di quindici piedi legislativamente prevista, cfr. Fiorentini, *La gestione* cit. 33-34.

<sup>157</sup> Cfr. Maganzani, *'Senatusconsulta'* cit. 142-149.

<sup>158</sup> Cfr. A.M. Schneider, W. Karnapp, *Die Stadtmauer von Izник (Nicaea)*, Berlin 1938, 44-45 (n. 10); cfr. anche Fiorentini, *La gestione* cit. 34-35.

di rimuovere le piante e gli alberi cresciuti in tale area, così da lasciare libera la fascia di rispetto per il transito di operai, carri e quadrupedi per la manutenzione. Anche in questo caso è comminata una sanzione pecuniaria da versare al Fisco per chi violi tali prescrizioni o per chi danneggi l'acquedotto. S'ignora se nella parte mutila del testo litico fossero previste sanzioni anche a favore della città.

Ancora nel 330 d.C., in una costituzione (cfr. CTh. 15.2.1 = C. 11.43.1) diretta a Maximilianus, *consularis aquarum*, Costantino ricorda la necessità di lasciare libere fasce di rispetto di quindici piedi dal centro della condotta, sui suoi due lati, incaricando il *consularis* di ordinare l'eliminazione delle piante cresciute all'interno, al fine di prevenire nocimenti agli acquedotti provocati dalle radici degli alberi<sup>159</sup>. Ci muoviamo nel quadro di *rationes* che più diffusamente e puntualmente presenta Frontino, che precisa i danni derivanti dalle radici e dal tracciamento di vie nei campi attraverso le condutture, con ostacoli o impedimenti alla manutenzione (*aq.* 126)<sup>160</sup>:

*Plerumque autem vitia oriuntur ex impotentia possessorum, qui pluribus rivis violent. Primum enim spatia, quae circa ductus aquarum ex S. C. vacare debent, aut aedificiis aut arboribus occupant. Arborea magis nocent, quarum radicibus concamerationes et latera solvuntur. Dein vicinales vias agrestesque per ipsas formas derigunt. Novissime aditus ad tutelam praecludunt.*

Non intendo qui ovviamente percorrere l'evoluzione di misure di questo genere, che ancora oggi trovano vigenza: l'art. 96 lett. f del *Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche* (R.D. 25 luglio 1904, n. 523) prevede, infatti, divieti di piantagioni, fabbriche, scavi e smovimento del terreno nelle fasce di servitù idraulica, e tale divieto è considerato «legale, assoluto e inderogabile» (cfr. Cass. Civ., S.U. 30 luglio 2009, n. 17784)<sup>161</sup>. Basti dire che misure analoghe a quelle accennate si ritrovano lungo tutto lo sviluppo storico del diritto romano e sono attestate anche in età tardoantica. Ad es., un cippo rinvenuto a Hebron (cfr. *FIRA*. I<sup>2</sup> 468 [n. 98]; *CIIP*. 3431)<sup>162</sup> riporta

<sup>159</sup> Cfr. P. Biavaschi, *Da Procopio di Gaza al 'silentarius' Enea: note minime sulla 'constitutio incerti imperatoris de aquaeductu'*, in *Glossae* 14, 2017, 178-180.

<sup>160</sup> Cfr. Fiorentini, *La gestione* cit. 32-33

<sup>161</sup> Cfr. *Giust. civ. Mass.*, 2009, 7-8, 1169.

<sup>162</sup> Cfr. M. Amelotti, *Le costituzioni giustiniane nelle epigrafi*, in M. Amelotti, L. Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustiniane nei papiri e nelle epigrafi*, Milano, 1985<sup>2</sup>, 113-114 (ove bibliografia precedente); R. Delmaire, *Les institutions du bas-empire romain, de Constantin à Justinien*, I, Paris 1995, 41; Geißler, *Die öffentliche Wasserversorgung* cit. 98, 122-123; Dorl-Klingenschmid, *Prunkbrunnen* cit. 124; A. Laniado, *Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin*, Paris 2002, 114; Biavaschi, *Da Procopio* cit. 174-197.

il disposto di una costituzione imperiale, forse giustiniana<sup>163</sup>, che commina la sanzione capitale per la violazione delle fasce di rispetto degli acquedotti. La fonte attesta come un *σιλεντιάριος*<sup>164</sup> renda noto ai possessori di fondi (*κλήτορες*), ai conduttori (*ἐγλήμφορες*) e ai coltivatori (*γεωργοί*) il divieto di semina e piantagione (*σπίρην ἢ φοιτεύειν*) all'interno di uno spazio di quindici piedi dall'acquedotto che approvvigiona Gerusalemme, transitando per Betlemme<sup>165</sup>, e ciò sulla base delle costituzioni imperiali vigenti (*κατὰ τὰς θίας διατάξεις*). Si tratta, quindi, di norme generali evidentemente in vigore ancora nel VI secolo e probabilmente violate, data la gravità della sanzione prevista<sup>166</sup>.

Le fonti ora esposte testimoniano che, anche nelle *πόλεις* non libere, gli organi locali – assembleari, consiliari e magistratuali – mantengono, in età altoimperiale, attività, funzioni e competenze, rappresentando il primo livello di intervento anche nel nostro settore, in un quadro di amministrazione indiretta segnato da una sussidiarietà verticale non teorizzata esplicitamente, ma diffusamente praticata. Non stupisce, in tale prospettiva, incontrare situazioni nelle quali il livello inferiore non riesca ad agire efficacemente e così – spontaneamente o su istanza – interviene il livello superiore provinciale o imperiale. Commenta Pont: «L'action de ces gouverneurs reste cependant ponctuelle et semble-t-il limitée à ces ouvrages d'eau dont la réalisation nécessitait une expertise technique particulière. Les fonctionnaires romains interviennent donc parfois pour superviser la construction d'aqueducs, mais pas pour fournir des fonds extra-civiques»<sup>167</sup>.

#### IV. *Interventi romani in città libere*

##### IV.1. *Il proconsole Marcus Ostorius Scapula e l'acquedotto di Laodicea al Lico*

Giunti a questo punto, è utile porsi la domanda su come le competenze in materia di costruzione e di manutenzione di acquedotti si atteggiino in una città

<sup>163</sup> Per la discussione sulla datazione, da ultimo, cfr. Biavaschi, *Da Procopio* cit. 174-177, ove letteratura precedente.

<sup>164</sup> Su questo funzionario, cfr. P. Biavaschi, *Il ruolo dimenticato dei 'silenitarii' alla corte di Costantinopoli*, in *Jus-online* 5.3, 2019, 113-135.

<sup>165</sup> Cfr. U. Wagner-Lux, *Jerusalem I: Wasserversorgung*, in *RAC*. 17, 1995, 653-654; L. Di Segni, *The Water Supply of Roman and Byzantine Palestine in Literary and Epigraphical Sources*, in D. Amit, J. Patrich, Y. Hirschfeld (a c. di), *The Aqueducts of Israel*, Portsmouth 2002, 60; H. Bloedhorn, *Die Wasserversorgung Jerusalems in der Bronze- und Eisenzeit*, in *AA*. 2005, 105-118.

<sup>166</sup> Così Fiorentini, *La gestione* cit. 36

<sup>167</sup> Pont, *Orner* cit. 165.

libera. La *libertas* di una città costituisce un'astrazione giuridica romana che omogeneizza situazioni concrete invero di ardua riducibilità a uno schema unitario. È sufficiente notare da subito la differenza di condizioni concrete di una città libera come Tessalonica<sup>168</sup>, che è anche sede del governatore di provincia e del suo *conventus*, o come Atene, ove perfino l'imperatore Adriano dismette le insegne proconsolari nell'assumere provvedimenti durante il suo soggiorno nella πόλις<sup>169</sup>. Generalizzando, si possono considerare libere città provinciali, in particolare greche, che godano di una forma di autonomia tanto rafforzata da prevedere che il loro territorio non rientri nel τύπος τῆς ἐπαρχείας, cioè nella c.d. *formula provinciae* (cfr. Suet. *Iul.* 25.1), essendo così sottratte all'*imperium* del *praeses provinciae*, almeno in via di principio e finché non siano gravemente esposti a pericolo superiori interessi generali e le tutele per i *cives Romani*<sup>170</sup>.

La recente pubblicazione di fonti riguardanti gli acquedotti delle città libere di Laodicea e di Afrodisiade permette di prestare attenzione anche a queste situazioni.

Molto prezioso è un lungo testo pregevolmente conservato, inciso in un grande blocco marmoreo ritrovato nel 2015 a Laodicea – città della valle del Lico e circondata da fiumi<sup>171</sup> – ed edito da Francesco Guizzi<sup>172</sup>. Sotto il procon-

<sup>168</sup> Cfr. P. Costa, 'Urbs celeberrima'. La 'civitas libera' di Tessalonica e la missione di Paolo di Tarso: un itinerario storico-giuridico, in *Iura & Legal Systems* 9, 2022, 23-55.

<sup>169</sup> Cfr. V. Marotta, *Proconsolato e 'proconsulare imperium' tra I e III secolo d.C. Una breve ricognizione delle fonti*, in *MEP.* 25, 2020, 93, ove fonti e bibliografia precedente.

<sup>170</sup> Cfr. J.-L. Ferrary, *Le statut des cités libres dans l'Empire romain à la lumière des inscriptions de Claros*, in *CRAI.* 135, 1991, 557-577 (= *Rome et le monde grec*, Paris 2017, 161-180); Id., *La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine*, in *MedAnt.* 2, 1999, 69-84 (= *Rome cit.* 181-194); A. Lewin, *Illusioni e disillusioni di una città libera nell'impero romano*, *Ivi*, 557-574; É. Guerber, *Les cités grecques dans l'Empire romain. Les privilèges et les titres des cités de l'orient hellénophone d'Octave Auguste à Dioclétien*, Rennes 2009, 33-77; Fournier, *Entre tutelle cit.* 397-501; V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016, 114; Id., rec. a P. Costa, *Paolo a Tessalonica*, *Iura* 68, 2020, 476-490.

<sup>171</sup> Cfr. Plin. *N.H.* 5.105: *Imposita est [Laodicea] Lyco flumini, latera adluentibus Asopo et Capro, appellata primo Diospolis, dein Rhoas.*

<sup>172</sup> Cfr. F. Guizzi, *An Edict of a Proconsul of Asia on the Aqueduct of Laodikeia (114/115 CE?)*, in C. Şimşek (a c. di), *15. Yilinda Laodikeia (2003-2018)*, Istanbul 2019, 143-164; Id., *Proteggere l'acquedotto. Un editto del proconsole d'Asia a Laodicea sul Lico (114/115 d.C.)*, in M. del Tufo, F. Fasolino, F. Lucrezi (a c. di), *Terre, Acque, Diritto. Forme delle Società Antiche, Atti del Convegno del Centro Studi sui Fondamenti del Diritto Antico, 30 novembre – 1° dicembre 2020*, Napoli 2021, 151-172; F. Guizzi, *Public Texts*, in C. Şimşek (a c. di), *Laodikeia (Laodicea on the Lycus). Greek and Latin Inscriptions found in the Excavations 2003-2021*, Istanbul 2022, 7-15 (n. 15); cfr. anche Bongarzone, *L'acqua cit.* 372-379.

solato del già ricordato Aulus Vicirius Martialis (cfr. *I.Eph.* VII.1, 3217A-B) è dedicata una fontana monumentale sovrastata da una statua colossale di Traiano. Sul fianco alla base dell'anta che a est cinge la vasca è emerso un blocco riportante un editto proconsolare – probabilmente di Marcus Ostorius Scapula (115-116 d.C.)<sup>173</sup> – contenente dettagliate misure a tutela dell'acquedotto che, da meridione<sup>174</sup>, adduce acqua a Laodicea<sup>175</sup>, e dell'uso pubblico di queste risorse idriche<sup>176</sup>.

Dal testo si deduce il rischio cui è esposta l'adduzione<sup>177</sup> di abbondante acqua potabile (l. 2: ἄφθονον ὕδωρ τῆ σωτηρίῳ χρεία) necessaria per l'utilità della città (l. 3: τὴν χρῆσιν τῆς πόλεως)<sup>178</sup>.

Significativamente il governatore precisa che Laodicea gode di diritti molto risalenti sulle sorgenti da cui proviene tale acqua: le appartengono *ab immemorabili* o per concessione di sovrani. Se ne inferisce che le sorgenti e le condutture si trovano fuori del territorio civico e ciò, come meglio si preciserà, costituisce uno dei probabili motivi dell'intervento proconsolare.

A causa di numerosi danni cagionati all'infrastruttura da ripetute cattive condotte lo στρατηγός di Laodicea, Iunius Klaros, chiese già a Cornelius Tacitus<sup>179</sup>, predecessore di Scapula nel 112-113, e al suo legato Saenius Sa-

<sup>173</sup> Questa è la datazione proposta per il proconsolato di Scapula da Eck, *Jahres- und Provinzialfasten (1)* cit. 357; Id., *Jahres- und Provinzialfasten (2)* cit. 214.

<sup>174</sup> L'unica fonte di acqua potabile si trovava 8 km a sud della città; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 125.

<sup>175</sup> Sulle infrastrutture idrauliche a Laodicea, cfr. C. Şimşek, M. Büyükkolancı, *Die Aqueduct und das Wasserverteilungssystem von Laodikeia ad Lycum*, in Wiplinger (a c. di), *Cura aquarum in Ephesos* cit. 137-146. L'acquedotto era ancora visibile ai viaggiatori del XIX secolo; cfr. L. de Laborde, *Voyage de l'Asie Mineure*, Paris 1861, 86-87 (pl. XXXIX).

<sup>176</sup> Il lungo testo conservato è comunque mutilo e manca tutta la prima parte probabilmente contenente la corrispondenza fra la città e il proconsole e la procedura seguita da quest'ultimo per addivenire all'emanazione dell'editto; cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 150-151; Id., *Proteggere* cit. 154-155.

<sup>177</sup> Ritorna il verbo tecnico εἰσάγειν, sul quale cfr. Monnazzi, *Note* cit. 356-357; Guizzi, *Proteggere* cit. 156.

<sup>178</sup> Per formule analoghe in altri testi simili, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 343-344.

<sup>179</sup> Si tratta dello storico Tacito, proconsole d'Asia nel 112-113; cfr. Syme, *Tacitus* cit. 655; Eck, *Jahres- und Provinzialfasten (1)* cit. 353; Id., *Zur Laufbahn des Senators Saenius Sabinus, Legat des Cornelius Tacitus während dessen Prokonsulat in Asia*, in M. Kevo, I. Majnarić, S. Obrovac (a c. di), *Lipar Marinov zbornik / Papers in Honour of Professor Emilio Marin*, Zagreb 2022, 341 nt. 2; A. Filippini, *The Cities of the Lykos Valley*, in Hallmannsecker, Heller (a c. di), *The Oxford Handbook* cit. 661. Sul rapporto fra Tacito e la provincia d'Asia cfr. G.W. Bowersock, *Tacitus and the Province of Asia*, in T.J. Luce, A.J. Woodman, *Tacitus and the Tacitean Tradition*, Princeton 1993, 1-10.

binus<sup>180</sup> di intervenire. L'anno successivo il proconsole Martialis inviò un'epistola al fine di confermare, per il benessere – non solo utile ma anche necessario – della città (l. 5: τῷ μὴ μόνον εὐχρήστῳ, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαίῳ κατορθώματι τῆς πόλεως), il bisogno di un flusso continuo di acqua «per la massima utilità comune» da mantenere addirittura fino all'eternità (l. 5: τὴν κοινωφελεστάτην<sup>181</sup> χρῆσιν... καὶ διαμονὴν τὴν εἰς πάντα τὸν χρόνον). È interessante la congiunzione di due elementi: l'*utilitas publica* più volte ricordata e il carattere continuativo del flusso<sup>182</sup>, che può far ricordare l'*aqua perennis* menzionata da Ulpiano nel commentare le clausole edittali sull'*interdictum de aqua cottidiana et aestiva* (cfr. D. 43.20.1.5 [Ulp. 70 *ad ed.*]), ove con *perennis* s'intende *quod semper fluat*, come lo stesso giurista precisa (cfr. D. 43.12.1.2 [Ulp. 68 *ad ed.*])<sup>183</sup>. Appunta Guizzi: «Roman law meets Greek use»<sup>184</sup>.

A intervenire ora è Scapula, sotto il cui proconsolato Iunius Klaros è ἐπιμελητῆς τῶν ὑδάτων di Laodicea ed è del tutto verisimilmente anche colui che ha informato il governatore dei problemi alle infrastrutture, secondo la dinamica colta in *I.Eph.* VII.1, 3217A-B. Scapula provvede, con ben quattordici puntuali disposizioni, introdotte dal verbo παραγγέλλω (l. 7). Anzitutto vieta la sottrazione (ἀπάγειν) o la deviazione (μετοχρετεύειν) dell'acqua dalle sorgenti o dalle condutture<sup>185</sup> – ad esempio per scopi agricoli – durante il percorso verso Laodicea (ll. 7-9). L'obiettivo e la *ratio* sono esplicitati: si vuole che l'acqua arrivi in città senza perdite né adulterazioni, essendo iniqua una sottrazione anticipata che vulnera il necessario uso collettivo (κοινήν

<sup>180</sup> Si tratta, secondo Guizzi, *An Edict* cit. 153; Id., *Proteggere* cit. 156, del fratello di Caius Saenius Severus, *consul suffectus* nel 126; cfr. M.M. Roxan, P.A. Holder, *Roman Military Diplomas*. IV, London 2003, 236; W. Eck, A. Pangeri, *Neue Konsuldaten in neuen Diplomen*, in *ZPE*. 152, 2005, 242-243 (n. 7) (= *AE*. 2005, n. 1714). Eck, *Zur Laufbahn* cit. 343, propone, con buoni argomenti, la coincidenza di questo Saenius Sabinus con il destinatario di rescritti di Antonino Pio e di Adriano menzionato in D. 48.18.1 *pr.*, 5 (Ulp. 8 *de off. proc.*). Si tratta comunque, come precisa Eck, di un legato del proconsole e non di un *legatus Agusti pro praetore*, come ipotizza Guizzi, *An Edict* cit. 153.

<sup>181</sup> Un'altra occorrenza di tale raro aggettivo al grado superlativo, si trova in un editto di periodo coevo del proconsole di Macedonia L. Memmius Rufus cfr. *SEG*. XLVIII (2001) 742, l. 5.

<sup>182</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 211.

<sup>183</sup> Cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano 1966, 4-13, 55-70; Id., *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel Diritto Romano*, Roma 1999, 83-89; S. Di Salvo, 'Aqua perennis' et *servitutes romaines*, in M. Clavel-Lévêque, E. Hermon, *Espaces intégrés et ressources naturelles dans l'Empire romain. Actes du colloque de l'Université de Laval, Québec (5-8 mars 2003)*, Besançon 2004, 197-200.

<sup>184</sup> Guizzi, *An Edict* cit. 156.

<sup>185</sup> Cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 153; Id., *Proteggere* cit. 139.

καὶ πᾶσαν ἀναγκαίαν [χρῆσιν]). Ancora una volta ritorna il tema dell'utilità comune, che informa l'intero testo normativo: il governatore sottolinea reiteratamente il principio dell'utilità generale per la città come guida dell'azione propria e dei soggetti civici coinvolti, correlando la necessità di misure (molto puntuali) alla prosperità comune della comunità<sup>186</sup>. Ritengo che l'insistenza sul punto, affiorante quasi in ogni disposizione, sia dovuta alla necessità di giustificare un così incisivo intervento nell'ambito di una *civitas libera*.

La sanzione comminata contro chi integri tali illeciti è di 5.000 denari da versare al Fisco imperiale, previo il riconoscimento di una quota di 1/8 a colui che denunci l'illecito<sup>187</sup> (ll. 9-11). Ritorna, dunque, il Fisco come destinatario del versamento, in analogia a quanto rilevato nelle fonti esaminate e nel *senatusconsultum* dell'11 a.C., che rimarchevolmente prevede che la sanzione di 10.000 sesterzi sia destinata per metà all'Erario e per metà al delatore la cui denuncia sia stata determinante per la condanna del trasgressore del divieto (cfr. Front. *aq.* 127)<sup>188</sup>. Ancora una volta s'incontra una significativa corrispondenza disciplinare fra la norma 'centrale' e quella provinciale.

Il proconsole vieta la possibilità di attingere gratuitamente all'acqua pubblica, condotta che – come visto in Front. *aq.* 106 – provoca sottrazione della risorsa alla città, ma anche danni alle tubature e potenziale inquinamento<sup>189</sup>. Scapula vieta altresì ai magistrati cittadini di disporre – *rectius*: anche solo di proporre una delibera<sup>190</sup> – in senso contrario, sotto minaccia della stessa summenzionata sanzione da destinarsi al Fisco imperiale (ll. 11-12). Non è arduo inferire, in *mirror reading*, come i magistrati della πόλις godano normalmente di un'autonomia disciplinare in questo settore, autonomia che viene in questo caso esclusa per ragioni di utilità superiore.

Scapula istituisce, quindi, un rinvio a un ignoto editto di Vespasiano – che evidentemente regolamentava l'uso dell'acqua a Laodicea – per confermare il diritto, dall'imperatore concesso o riconosciuto, di attingere acqua, in favore di coloro che se ne servano per case, orti, terme o fondi suburbani, in modo

<sup>186</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 204-205.

<sup>187</sup> Su delatori e accusatori nel contesto delle province ellenofone, cfr. K. Harter-Uibopuu, *Verbote und Strafen im Spannungsfeld zwischen Polis, Statthalter und Kaiser anhand ausgewählter Beispiele aus Lindos, Ephesos und Athen*, in H. Barta, R. Rollinger, M. Lang (a c. di), *Strafrecht und Strafen in den Antiken Welten. Unter Berücksichtigung von Todesstrafe, Hinrichtung und peinlicher Befragung*, Wiesbaden 2012, 49-76.

<sup>188</sup> Cfr. D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla 'quaestio' unilaterale alla 'quaestio' bilaterale*, Padova 1989, 90.

<sup>189</sup> Cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 156; Id., *Proteggere* cit. 160.

<sup>190</sup> Sul punto, *amplius*, anche in merito ai problemi testuali, cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 157; Id., *Proteggere* cit. 161.

non contrario alla costituzione imperiale. La sanzione di 5.000 denari è la stessa anche in caso di condotte contrarie a questa disposizione (ll. 12-14)<sup>191</sup>.

Il *praeses* prescrive poi la costruzione di *castella aquae*<sup>192</sup> per la conservazione e il prelievo dell'acqua, a spese di chi la derivi, regolando puntualmente il calcolo del prelievo della risorsa idrica pubblica (ll. 14-15). È interessante che il *senatusconsultum* dell'11 a.C. (cfr. Front. *aq.* 106) prevedesse l'obbligo in capo ai privati di derivare acqua dai *castella*, mentre la disciplina successiva – come attesta D. 43.20.1.41 (Ulp. 70 *ad ed.*) – consentirà il prelievo non solo *ex castello*, bensì anche *ex rivo vel ex alio loco publico*<sup>193</sup>. La disposizione proconsolare risulta, perciò, significativamente conforme alla disciplina di età augustea, secondo quella uniformazione nelle tecniche di *drafting* che si è vista caratterizzare l'attività della cancelleria provinciale.

Sono inoltre vietati e puniti (con la stessa già vista sanzione) gli scavi sotto gli acquedotti, per illecite perforazioni, e l'inquinamento dell'acqua (ll. 15-16). È spontaneo il richiamo alle già viste disposizioni sulle fasce di rispetto e sulle perforazioni abusive in altri testi giuridici.

Scapula dispone la copertura (o forse ricopertura<sup>194</sup>) delle canalizzazioni<sup>195</sup> dalle sorgenti fino ai serbatoi posti in città (οἴκοι ἐκδόχικοι)<sup>196</sup>, da finanziare con le entrate cittadine derivanti dalla vendita dell'acqua<sup>197</sup> e (inizialmente) da un'altra fonte di finanziamento di incerta provenienza<sup>198</sup>, ma pubblica, consistente forse nella restituzione di un mutuo operato dalla città<sup>199</sup> (ll. 16-19). La misura è di notevole interesse, stante l'autonomia di cui una *civitas libera* gode nella destinazione delle entrate cittadine: s'incontra una situazione d'in-

<sup>191</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 360-361.

<sup>192</sup> S'incontra qui l'unica occorrenza del calco greco καστέλλος del lessema latino *castellum*. Alla l. 27 compare un altro termine raro per indicare un serbatoio d'acqua: κόλυμβον, la cui differenza semantica rispetto a *castellum* è difficilmente percepibile; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 75.

<sup>193</sup> Cfr. Fiorentini, *La gestione* cit. 28; Guizzi, *Proteggere* cit. 163.

<sup>194</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 188.

<sup>195</sup> Oltre alla difesa da illecite derivazioni e perforazioni, la copertura delle canalizzazioni rispondeva anche ad altri obiettivi: evitare danni alla condotta per l'eccessivo caldo o freddo, proteggere da attacchi nemici, rendere più solida la struttura in caso di terremoti, frequenti nel territorio microasiatico; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 80-81.

<sup>196</sup> Si fa probabile riferimento a camere di raccolta dell'acqua; la locuzione è attestata solo da questa fonte; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 74.

<sup>197</sup> Una parte di tali entrate è accantonata per il riscaldamento dei tubi, forse per assicurare il buon funzionamento dei giunti metallici nel periodo invernale e per far giungere acqua calda a talune strutture pubbliche; cfr. Guizzi, *Proteggere* cit. 166.

<sup>198</sup> Si tratta forse della restituzione di un prestito alla città; cfr. Guizzi, *Proteggere* cit. 165.

<sup>199</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 297.

gerenza governatoriale per un bene pubblico maggiore e – non si pretermetta – su sollecitazione dalle autorità civiche. Il carattere eminentemente pubblicistico della norma è confermato dalla previsione di un’elevata sanzione (12.500 denari al Fisco imperiale)<sup>200</sup> cui sarebbero condannati non solo magistrati della πόλις (ἄρχοντες) o soggetti titolari di funzioni pubbliche (πολιειλευταί), ma anche privati cittadini (ιδιώται) che operino distrazioni delle entrate destinate a tale scopo<sup>201</sup> (Il. 19-20). Dunque, non un reato proprio, ma comune: tutti i possibili soggetti con responsabilità o con la possibilità di incidere sulle finanze cittadine sono passibili di sanzione.

Nella parte finale dell’editto il proconsole indica gli strumenti per la tutela dell’acquedotto, intervenendo sempre con una modalità regolativa, più che esecutiva, lasciando ampio spazio di discrezionalità operativa alla πόλις. Anzitutto, volendo garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, Laodicea deve eleggere ogni anno, ἐν ἀρχαιρεσίαις (cioè nell’assemblea elettiva), due sovrintendi (ἐπιμεληταί)<sup>202</sup> alle infrastrutture idrauliche, i quali svolgano in modo impeccabile (ἀγνώως) e onorevole (φιλοτείμως)<sup>203</sup> la loro azione amministrativa, avendo come unico obiettivo l’utile comunitario (τὸ κοινὴ συμφέρον)<sup>204</sup> (Il. 20-22). Non si tratta della previsione di una magistratura nuova: alla l. 4 Iunius Klaros è menzionato in carica quale sovrintende degli acquedotti al momento dell’emanazione dell’editto<sup>205</sup>. Probabilmente l’intervento investe il numero di sovrintendi in analogia con quanto disposto da Vicirius Martialis per la protezione dell’acquedotto di Aristion a Efeso<sup>206</sup>.

Inoltre, è imposto alle φυλαί che detengono la pritanìa – e che perciò attendono agli affari ordinari della città – di ispezionare i lavori nel territorio ex-

<sup>200</sup> La sanzione coincide con quella che *Vicirius Martialis* nell’editto efesino prevedeva come destinata al Fisco imperiale.

<sup>201</sup> Da questo dato si ricava l’esistenza di una cassa separata per la gestione finanziaria dell’approvvigionamento idrico, dal quale si derivavano anche entrate; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 292.

<sup>202</sup> Anche in *I.Eph.* VII.1, 3217A-B gli ἐπιμεληταί sono una coppia.

<sup>203</sup> In una fonte epigrafica del 12-11 a.C. (cfr. L. Robert, J. Robert, *Hellenica* IX, 1950, 28-30) attestante il ringraziamento di una κατοικία nei dintorni di Filadelfia verso soggetti che si sono occupati delle condutture d’acqua, s’impiegano gli stessi due averbi; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 368.

<sup>204</sup> L’espressione ha ascendenze filosofiche: ad es., si rinviene numerose volte in opere politiche e morali di Aristotele; cfr. E. Leontini, *Egalitarian Aristotelianism: Common Interest, Justice, and the Art of Politics*, in *Φιλοσοφία/Philosophia* 51, 2021, 171-186.

<sup>205</sup> Rutilius Bassus a Efeso era stato γραμματεὺς, Saenius Sabinus στρατηγός, elementi che esprimono il rilievo della ἐπιμέλεια ὑδάτων nella gerarchia civica; cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 189.

<sup>206</sup> Cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 159; Id., *Proteggere* cit. 167.

traurbano (Il. 22-23). Scapula statuisce che gli ὑδραγωγοί – gestori/manutentori degli acquedotti<sup>207</sup> – e tre schiavi pubblici<sup>208</sup> continuano a occuparsi, nelle campagne, della protezione delle acque, ricevendo un salario regolare (al fine di prevenire così situazioni predisponenti alla corruzione<sup>209</sup>), impedendo gli illeciti (κακουργία) e denunciandone l'eventuale integrazione secondo quanto stabilito dal legato Saenius Sabinus. Questi medesimi soggetti incaricati di tali pubblici servizi sarebbero passibili della stessa sanzione se integrassero le condotte vietate (Il. 23-25). Anche in tal caso non vengono istituite figure nuove e il governatore affida l'esecuzione operativa delle proprie disposizioni a istituzioni cittadine rivestite da soggetti scelti dalla πόλις.

È molto rilevante che Scapula precisi esplicitamente come non intenda mutare le norme vigenti in forza della tradizione locale (I. 23: ἐξ ἔθους ἐ ἐπὶ τῷ εἰωθότῳ ὀψωνίῳ). È un'importante ratifica del valore dei diritti (probabilmente consuetudinari) locali secondo una prassi che è comune nei rapporti fra autorità romane e comunità locali, tanto più nei casi di *civitates liberae*, che godono del *suis legibus uti*<sup>210</sup>. Annota Guizzi: «[L'editto] mostra con chiarezza che le autorità centrali e provinciali lasciano per quanto possibile a quelle cittadine il compito di gestire e controllare il sistema»<sup>211</sup>. Commenta più in generale Kerschbaum: «Die verhältnismäßig leichte Verfügbarkeit der Statthalter machte vor allem sie zur entscheidenden juristischen Instanz. Vielmehr schufen sie im ständigen Dialog mit Städten und Gesandtschaften neues Recht»<sup>212</sup>. Il nostro caso, riguardando una *civitas libera*, è esemplare di questa dinamica emergente sia sul piano istituzionale sia su quello normativo. Nondimeno, è utile rilevare come pure in città provinciali non libere i diritti locali mantengano importanza anche nel nostro settore: un'epigrafe di età augustea (cfr. *I.Eph.* VI, 2018), purtroppo assai mutila, attesta una raccolta normativa che le

<sup>207</sup> Su questa categoria di tecnici incaricati della gestione e della manutenzione degli acquedotti, cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 92, che parla di «auf den Wasserbau spezialisierter Ingenieur».

<sup>208</sup> Sui δημόσιοι δοῦλοι, in generale cfr. A. Weiß, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches*, Stuttgart 2004.

<sup>209</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 188.

<sup>210</sup> Cfr. J. Thornton, *Nomoi, eleutheria e democrazia a Maronea nell'età di Claudio*, in T. Gnoli, F. Muccioli (a c. di), *Incontri tra culture nell'Oriente ellenistico e romano*, Milano 2007, 149-150; J. Richardson, *The Language of Empire. Rome and the Idea of Empire from the Third Century BC to the Second Century AD*, Cambridge 2009, 42-43; Guerber, *Les cités* cit. 37-45; A. Raggi, P. Buongiorno, *Il 'senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus' del 39 a.C. Edizione, traduzione e commento*, Stuttgart 2020, 138-143.

<sup>211</sup> F. Guizzi, *Acqua nella valle del Lico (Hierapolis di Frigia e Laodicea)*, in *Axon* 2, 2019, 285.

<sup>212</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 193.

autorità di Efeso presentano al δῆμος in materia di acque (l. 6: τὰς περὶ τῶν ὑδάτων). Si configura come una sorta di testo unico di diritto idrico efesino. Interessante è apprezzare le differenti fonti richiamate: deliberazioni dell'assemblea (Il. 8-9 ψηφίσματα ὑπὸ τοῦ δήμου), disposizioni dei governatori provinciali o di magistrati cittadini (διατάξεις) e altri documenti scritti in materia (ἔνγραφα)<sup>213</sup>.

Ritornando all'epigrafe laodicea, la motivazione dell'intervento del governatore mi sembra radicarsi anche su un ulteriore profilo specifico rilevante sul piano giuspubblicistico: i funzionari cittadini non sono richiesti di intervenire solo in Laodicea, ma anche nel territorio extracittadino, ove essi non avrebbero avuto giurisdizione. Il controllo sulla sicurezza delle condutture anche nella χώρα frigia è di sicuro rilievo per il complessivo buon approvvigionamento idrico della città, ma esorbita dalle competenze di magistrati e funzionari civici. Perciò costoro necessitano di essere facultizzati dal proconsole ed agiscono in questo ambito come funzionari di fatto del *praeses provinciae* in compiti di utilità comune, secondo una prassi non infrequente in ambito provinciale<sup>214</sup>. Kerschbaum parla di «eine überregionale Leitung»<sup>215</sup> e tale caratura extracivica fonda probabilmente l'intervento proconsolare in materie correlate all'amministrazione di una *civitas libera*. La sanzione comminata nel caso di *mala gestio* di tali funzionari è ancora la stessa più volte ricordata: 12.500 denari al Fisco imperiale. Sullo sfondo di tali disposizioni non si può non pensare alle simili tipologie di cattive condotte degli *aquarii* attestate da Frontino (aq. 110.2-5)<sup>216</sup>.

Infine, Scapula prevede che la città elegga un distributore delle acque (διαφορέτης τοῦ ὕδατος) per la loro concessione a pagamento, secondo misure prescritte<sup>217</sup> (Il. 25-26), vietando, sotto sanzione, concessioni gratuite (che erano talvolta assegnate a soggetti particolarmente onorevoli<sup>218</sup>) e subconcessioni da parte di privati (Il. 26-28). Quest'ultima misura è esemplare rispetto a ciò che si è appena detto e si sta in generale ponendo in rilievo in questa sede<sup>219</sup>: il proconsole ricorre ancora a un appartenente al notabilato locale, scelto dalla comunità della πόλις per ricoprire una carica pubblica – peraltro mai altrove

<sup>213</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 145-146. L'iscrizione efesina fa anche un riferimento, purtroppo di difficile intelligibilità, a regole che disciplinano le derivazioni idriche.

<sup>214</sup> Cfr. Marotta, 'Mandata' cit. 163.

<sup>215</sup> Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 370.

<sup>216</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 158.

<sup>217</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 322.

<sup>218</sup> Cfr. Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 157, 356 (ove la menzione di alcuni esempi).

<sup>219</sup> Sul punto, cfr. Eck, *Die Wasserversorgung* cit. 49-101.

attestata nelle fonti pervenute – al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel provvedimento. Sarà un autorevole cittadino, secondo l'uso della comunità locale, a dividere e distribuire in concreto le forniture d'acqua<sup>220</sup>. L'amministrazione indiretta si declina su tutti i livelli di sussidiarietà e il governatore interviene nelle autonome vicende di una città libera, su richiesta e per l'utilità della città stessa e per conseguire lo scopo più volte ribadito dell'utilità comune<sup>221</sup>, affidando le attività di manutenzione, ma anche di gestione, sorveglianza, vigilanza, denuncia di eventuali illeciti, a organi civici già esistenti o comunque eletti dalla πόλις.

Il testo dell'editto – da incidere da parte dei soprintendenti nelle zone in cui si trovano le fontane da cui sgorga l'acqua condotta dall'acquedotto e in particolare presso il ninfeo traiano (Il. 28-30) – è significativo anche per le tecniche di *drafting*. Si fa, infatti, rinvio a provvedimenti di precedenti governatori (l'editto di Cornelius Tacitus e l'epistola di Vicirius Martialis), del legato Sabinus Sabinus e di Vespasiano. Le misure nella loro concretezza rispondono a fattispecie che sembrano tipiche con sanzioni che sembrano altrettanto tipizzate, almeno nei profili fondamentali: ciò fa ancora pensare a schemi disciplinari rinvenibili nei *libri mandatorum*.

#### IV.2. Adriano e l'acquedotto di Afrodisiade di Caria

Un ultimo cenno a una fonte riguardante un'altra *civitas libera* può essere utile. Il documento in esame proviene da Afrodisiade di Caria (la città modello per la ricostruzione dei profili dell'ἔλευθερία): in questo caso l'incidenza dello statuto civico emerge in modo ancora più perspicuo. Un'epigrafe – rinvenuta nel 1994 e pubblicata nel 2000 da Joyce Reynolds<sup>222</sup> – attesta, infatti, il coinvolgimento in prima persona dell'imperatore (cfr. *SEG L* [2000] 1096; *I.Aphrodisias*<sup>2007</sup> 11.412).

Si tratta di un notevole *dossier* epigrafico contenente quattro epistole inviate da Adriano ad Afrodisiade<sup>223</sup> fra il 119 e il 124 d.C. Nella terza l'imperatore

<sup>220</sup> Cfr. Guizzi, *An Edict* cit. 160-161; Id., *Proteggere* cit. 170; Kerschbaum, *Fernwasserleitungen* cit. 92.

<sup>221</sup> Guizzi, *Proteggere* cit. 172, individua questo come un obiettivo puntuale della politica di Traiano.

<sup>222</sup> Cfr. J. Reynolds, *New Letters from Hadrian to Aphrodisias: Trials, Taxes, Gladiators, and an Aqueduct*, in *JRA*, 13, 2000, 5-20; cfr. anche Bongarzone, *L'acqua* cit. 290-296.

<sup>223</sup> In generale sulle infrastrutture idrauliche di Afrodisiade, cfr. A.R. Commito, F. Rojas, *Aqueducts*, in C. Ratté, P.D. De Stabler (a c. di), *Aphrodisias V. The Aphrodisias Regional Survey*, Darmstadt-Mainz 2012, 239-307. Nel caso d'interesse si tratta probabilmente dell'acquedotto che deriva acqua dal fiume Timele, un affluente del Meandro (cfr. 286-291).

interviene – significativamente su richiesta degli amministratori della πόλις – come mediatore in un conflitto fra i membri dell’*élite* afrodisiense e i magistrati cittadini. Il probabile oggetto della controversia è rappresentato dalla destinazione di fondi che i sacerdoti locali del culto imperiale erano (forse) tenuti a destinare a spettacoli gladiatorii<sup>224</sup>. Quel che qui rileva è che il *princeps* – rivolgendosi Ἀφροδισιέων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ – confermi la proposta dei magistrati di destinare tali fondi (cittadini) alla costruzione di un acquedotto (ll. 31-32: τοὺς πόρους οὓς ἀπετάξατε εἰς τὴν τοῦ ὕδατος ἰ καταγωγὴν βεβαιῶ<sup>225</sup>), inviti anche in questo caso la città a scegliere due ἐπιμεληταὶ che possano prendersi cura della costruzione dell’infrastruttura e metta a disposizione il suo *procurator* (ἐπίτροπος) Pompeius Severus per le questioni tecniche circa le quali gli ἐπιμεληταὶ eventualmente necessitino di suggerimenti o sostegni. L’autorità romana sollecita, dunque, ad agire per la salvaguardia dell’*utilitas publica*, ma – come a Laodicea – lascia che sia la città a scegliere i funzionari locali che diano operatività a tale indirizzo amministrativo generale.

Annota opportunamente Thornton: «non escluderei che all’estraneità della città libera dalle strutture amministrative della provincia si possa anche ric collegare la necessità, alle ll. 38-41 dell’iscrizione in esame, di un’esplicita autorizzazione dell’imperatore per consentire ai *curatores* dell’acquedotto di consultare in caso di bisogno il procuratore imperiale, che Adriano si era dato cura di allertare»<sup>226</sup>. Non mi sembra condivisibile l’opinione di Kerschbaum<sup>227</sup> che non scarta l’ipotesi che la richiesta di risoluzione della tensione cittadina sia stata rivolta al proconsole, comparando il caso di Afrodisiade ad altri per i quali risulta la responsabilità dei governatori nel provvedere personale tecnico

<sup>224</sup> Per l’ampio dibattito sull’originaria destinazione di tali fondi, cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 19; D. Campanile, *Noterelle ai nuovi documenti da Afrodisia*, in *ZPE*. 135, 2001, 136-138; K.M. Coleman, *Exchanging Gladiators for an Aqueduct at Aphrodisias (SEG 50.1096)*, in *AClass.* 51, 2008, 31-46; J. Thornton, *Qualche osservazione sulle lettere di Adriano ad Afrodisia (SEG 50, 2000, 1096 = AE 2000, 1441)*, in M.L. Caldelli, G.L. Gregori, S. Orlandi (a c. di), *Epigrafia 2006. Atti della XIV rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, Roma 2008, 913-934; C. Kokkinia, *Games vs. Buildings as Euergetic Choices*, in K.M. Coleman, J. Nelis-Clément (a c. di), *The Mounting of Spectacles in the Roman World*. 58. *Entretiens sur l’Antiquité classique de la Fondation Hardt, 22-26 August 2011*, Genève 2012, 97-130. L. Radulova, *SEG L 1096 alla luce delle iscrizioni gladiatorie della ‘Moesia Inferior’ e della ‘Thracia’*, in *Thiasos* 6, 2017, 91-101; Kerschbaum, *Romanization* cit. 159-160; M. Chin, *Euergetism*, in Hallmannsecker, Heller (a c. di), *The Oxford Handbook* cit. 197.

<sup>225</sup> Sull’uso di questo verbo, che ritorna anche alle ll. 18-19 per indicare la conferma dei privilegi della πόλις, cfr. Thornton, *Qualche osservazione* cit. 914 nt. 6.

<sup>226</sup> Thornton, *Qualche osservazione* cit. 920 nt. 34.

<sup>227</sup> Cfr. Kerschbaum, *Romanization* cit. 159, Ead., *Fernwasserleitungen* cit. 298.

e regolamentazione giuridica di situazioni controverse riguardanti gli acquedotti. In particolare, la studiosa riporta una fonte riguardante Saldæ in Mauretania (cfr. *CIL*. VIII 2728), ma questa città è una *colonia*, mentre Afrodisiade è una *civitas libera*. Dunque, tale comparazione è inconferente e l'ipotesi di Kerschbaum pare non fondata. Peraltro, nella quarta lettera (ll. 46-47) si legge: ἄθροοι προσαγορευσαντες με [· ? ·] | ὕδατος καταγωγὴν τυχεῖν[· ? ·]. Adriano riferisce che un gruppo riunito si sia rivolto a lui in merito all'adduzione di acqua in città. L'ipotesi di Reynolds<sup>228</sup> che si tratti di rappresentanti cittadini che raggiunsero Adriano durante il suo soggiorno in Asia Minore, nel 123 o 124<sup>229</sup>, mi sembra ancora condivisibile e infatti è stata di recente ribadita<sup>230</sup>. È la più conforme allo statuto giuridico della πόλις, che prevede proprio l'imperatore come garante dell'autonomia civica e abilitato – il principe e non il proconsole – a intervenire in tali tensioni intraciviche. L'imperatore si pone, infatti, come risolutore di un conflitto interno<sup>231</sup>, senza alcun coinvolgimento del proconsole, anche perché vengono in probabile rilievo profili correlati al culto imperiale<sup>232</sup>. È plausibile che i notabili di Afrodisiade auspicassero un supporto finanziario o tecnico di Adriano<sup>233</sup>, la cui cura per l'approvvigionamento idrico delle città è altrimenti nota (cfr. *SHA*, Had. 20.5; *SEG XXXII* [1982] 460, 462-463)<sup>234</sup>. Tali dinamiche sono consentanee con i principii che regolano il rapporto fra l'autonomia civica, l'*imperium* del governatore e il ruolo dell'imperatore rispetto ad Afrodisiade. Sia sufficiente ricordare che il *proconsul Asiae* non potrebbe neppure far ingresso in città senza il previo consenso non solo degli organi politici cittadini, ma anche del *princeps*, né si po-

<sup>228</sup> Cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 20. Data la notevole complessità ingegneristica dell'infrastruttura ben si spiega l'opportunità di tale supporto imperiale; cfr. Commito, Rojas, *Aqueducts* cit. 291.

<sup>229</sup> Cfr. H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich*, Stuttgart 1986, 188-210.

<sup>230</sup> Cfr. Commito, Rojas, *Aqueducts* cit. 289; Radulova, *SEG L 1096* cit. 94.

<sup>231</sup> Cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 16-19; A. Chaniotis, *Macht und Volk in den kaiserzeitlichen Inschriften von Aphrodisias*, in G. Urso (a c. di), *Popolo e potere nel mondo antico. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004*, Pisa 2005, 58-59; Thornton, *Qualche osservazione* cit. 913-924; Radulova, *SEG L 1096* cit. 98.

<sup>232</sup> Cfr. Campanile, *Noterelle* cit. 136-138.

<sup>233</sup> Cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 17; Campanile, *Noterelle* cit. 138; Chaniotis, *Macht* cit. 58-59; Thornton, *Qualche osservazione* cit. 913-923; Kokkinia, *Games* cit. 108-109; Radulova, *SEG L 1096* cit. 93.

<sup>234</sup> Cfr. Eck, *Die Wasserversorgung* cit. 72; M.T. Boatwright, *Hadrian and the Cities of the Roman Empire*, Princeton 2000, 112-118; A. Kolb, *Epigraphy as a Source on Ancient Technology*, in P. Erdkamp, K. Verboven (a c. di), *Structure and Performance in the Roman Economy. Models, Methods and Case Studies*, Brussels 2015, 226-227.

trebbero acquartierare truppe nel territorio della πόλις<sup>235</sup>. Inoltre, la città non è tenuta a ottenere l'autorizzazione né proconsolare né imperiale per progetti edilizi<sup>236</sup>. L'intervento di Adriano, perciò, nel nostro caso non è necessario e neppure spontaneo, ma sollecitato dalla città stessa: la *libertas* cittadina è dunque, anche in questo caso, pienamente rispettata.

## 5. Conclusioni

Le altre ben più numerose fonti riguardanti acquedotti e riferibili alla provincia d'Asia a oggi disponibili<sup>237</sup> attestano situazioni non implicanti l'autorità romana né centrale né provinciale, la quale, dunque, sembra intervenire solo su sollecitazione, in circostanze eccezionali, o se vengono in questione rimarchevoli interessi pubblici. Le città con i loro organi di governo locali determinano le costruzioni pubbliche. In ogni caso gli interventi del governatore e del principe sono rari, sussidiari e ordinariamente occasionati da istanze locali. I provvedimenti romani applicano e dispongono normative che sembrano avere una certa omogeneità: in particolare, gli editti dei proconsoli rappresentano verisimilmente traduzioni locali di discipline contenute in *capita dei libri mandatorum* o comunque modellate, grazie all'attività di *drafting* della cancelleria provinciale, sulla normazione 'centrale', al fine di conseguire una tendenziale uniformità giuridica anche nella provincia. Nondimeno, si apprezza con notevole chiarezza il tendenziale rispetto per i diritti e le procedure locali. Soprattutto emerge dalle fonti il ruolo di magistrati e funzionari locali che appaiono quali responsabili della cura delle opere pubbliche e dell'attuazione delle disposizioni locali, governatoriali e centrali regolatorie della gestione e della manutenzione delle infrastrutture idrauliche.

<sup>235</sup> Per la particolare posizione della città rispetto all'*imperium* del proconsole, cfr. J.M. Reynolds, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias conducted by Prof. Kenan T. Erim, Together with Some Related Texts*, London 1982, 115-117 (n. 15); 118-119 (n. 16); A. Chaniotis, *The Perception of imperial Power in Aphrodisias: The Epigraphic Evidence*, in L. de Blois (a. c. di), *The Representation and Perception of Roman Imperial Power. Proceedings of the Third Workshop of the International Network Impact of Empire*, Amsterdam 2003, 250-260; Raggi, Buongiorno, *Il senatus consultum* cit. 138-151.

<sup>236</sup> Cfr. Reynolds, *New Letters* cit. 17; Chaniotis, *Macht* cit. 58-59; Thornton, *Qualche osservazione* cit. 915; Radulova, *SEG L 1096* cit. 93. Non viene in rilievo la disciplina attestata da Plin. *Ep.* 10.2 e poi riflessa in D. 50.10.3.1 (Macer 2 *de off. praesid.*) e D. 50.10.6 (Mod.11 *pand.*) in merito alla necessità di sottoporre all'imperatore schemi di finanziamento per i più rilevanti progetti edilizi.

<sup>237</sup> Rinvio ancora al recente spoglio di Bongarzone, *L'acqua* cit.

Le fonti esaminate confermano, dunque, una illuminante e convenientemente conclusiva considerazione di Valerio Marotta sulle dinamiche dell'*indirect rule* nelle province ellenofone: «Le fonti antiche, in gran parte, consentono di identificare le città e, in specie, le *póleis* greche, con soggetti di *ius gentium* piuttosto che con parti di uno 'Stato territoriale unitario'. Sul piano storico concreto l'Impero, come organizzazione di dominio, può essere compiutamente valutato solo nel quadro concettuale della cosiddetta amministrazione indiretta. All'imperatore, che si trova al centro dell'*oikouménē*, soccorso ultimo e interlocutore non fittizio ma reale di tutti quelli che invocano il suo arbitrato, corrisponde un'amministrazione locale fondata essenzialmente sugli ingranaggi indigeni tradizionali e sui notabili abituati ad assicurarne il funzionamento»<sup>238</sup>.

Paolo Costa  
Università degli Studi di Genova  
paolo.costa@unige.it

<sup>238</sup> Marotta, *Conflitti* cit. 155.

